Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 3 settembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **430**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia Pag. 7139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **431**.
Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano Pag. 7139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **432**.
Modificazione allo statuto del Politecnico di Milano. Pag. 7139

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 12 luglio 1983.
Impegno della somma di lire 8 miliardi a favore della regione Emilia-Romagna per gli Istituti ortopedici « Rizzoli » di Bologna ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Fondo sanitario nazionale - anno finanziario 1983). Pag. 7140

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 gennaio 1983, n. **433**.
Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma Pag. 7140

DECRETO 21 maggio 1983, n. **434**.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento ad acquistare un immobile Pag. 7140

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee Pag. 7141

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notaio. Pag. 7142

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 . . . Pag. 7142

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni. Pag. 7142

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 7145

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Siena . . . . Pag. 7147

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Perugia . . . . . . Pag. 7147

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 63, in Saluzzo: Concorso a tre posti di capo sala presso lo stabilimento ospedaliero di Saluzzo . . . . Pag. 7148

Regione Liguria: Concorso ad un posto di operatore professionale coordinatore (ex capo sala) presso l'unità sanitaria locale n. 11 . . . . Pag. 7148

Policlinico « S. Matteo » di Pavia: Aumento, da uno a due, del numero dei posti del concorso ad assistente di neuropsichiatria presso la clinica neurochirurgica del presidio di Pavia . . . . Pag. 7148

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 7148

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1983, n. **59**.
Introduzione di procedure automatizzate nella tenuta del libro fondiario e norme sull'ordinamento del servizio. Pag. 7149

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1983, n. **60**.
Modifica e rifinanziamento della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, concernente gli interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive . . Pag. 7150

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1983, n. **61**.
Anticipazione dei contributi statali ai consorzi dei produttori agricoli per la difesa contro la grandine Pag. 7150

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1983, n. **62**.
Interventi per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti, nonchè per l'attuazione delle iniziative in esecuzione dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960 (secondo provvedimento) . Pag. 7151

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1983, n. **63**.
Modifiche di leggi regionali d'intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nel Friuli-Venezia Giulia e rifinanziamento dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, concernente interventi per sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche di competenza comunale di cui all'art. 75, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 7152

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1983, n. **64**.
Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 ed al bilancio per l'esercizio 1983 (primo provvedimento). **Varie norme finanziarie e contabili** . Pag. 7153

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1983, n. **65**.
Sovvenzioni ai comuni e loro consorzi per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali Pag. 7153

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1983, n. **66**.
Interventi in materia di opere portuali e marittime di competenza regionale e di navigazione interna Pag. 7154

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. **67**.
Interventi a favore delle persone non autosufficienti. Pag. 7154

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. **68**.
Intervento finanziario straordinario a favore del comune di Sutrio e dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Carnia centrale e modifica dell'art. 10 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60 . Pag. 7155

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. **69**.
Norme di attuazione dell'art. 7 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente gli interventi connessi alla realizzazione dello scalo ferroviario di Carvignano del Friuli Pag. 7156

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **27**.
Legge di bilancio 1983 Pag. 7157

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **28**.
Ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale (Ertag). Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983. Pag. 7157

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **29**.
Ente toscano di sviluppo agricolo e forestale (E.T.S.A.F.). Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983. Pag. 7157

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **30**.
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (Irpet). Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 . . . . Pag. 7157

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **31**.
Centro riferimento attività emotrasfusionale e produzione emoderivati (C.R.E.). Bilancio di previsione esercizio finanziario 1983 . . . . Pag. 7157

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **32**.
Proroga per l'anno 1983 dei termini di approvazione e presentazione dei bilanci di previsione delle unità sanitarie locali . . . . Pag. 7157

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **33**.
Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime . . . . . . Pag. 7157

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **34**.
Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali e statali per il periodo di validità del bilancio pluriennale 1983-85 . . . . Pag. 7160

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1983, n. **35**.
Legge di bilancio 1983. Assestamento e variazioni. Pag. 7160

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1983, n. **36**.
Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle unità sanitarie locali . . . . . Pag. 7160

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1983, n. **37**.
Determinazione della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale . . . . Pag. 7163

Regione Marche

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1983, n. **15**.
Integrazione della legge regionale 29 agosto 1973, n. 25, concernente: « Attuazione di un programma di opere infrastrutturali di interesse collettivo nelle zone rurali ». Pag. 7163

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1983, n. **16**.
Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale . Pag. 7164

Regione Campania

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1983, n. **23**.
Istituzione del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli, Abruzzo - Campania - Molise (C.I.F.D.A. - A.C.M.) . . . . Pag 7167

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. **24**.
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 (primo provvedimento) . . . . Pag. 7167

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **430**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 52, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:

storia dell'archeologia classica;

storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane.

Art. 2.

Nell'art. 54, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il nuovo seguente insegnamento:

psicologia differenziale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **431**.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 11 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è inserito il seguente insegnamento:

partiti politici e gruppi di pressione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **432**.

Modificazione allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 33 - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di architettura sono inseriti i seguenti insegnamenti:

tecnologia della progettazione e della produzione edilizia;

tipologia edilizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 143

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 luglio 1983.

Impegno della somma di lire 8 miliardi a favore della regione Emilia-Romagna per gli Istituti ortopedici « Rizzoli » di Bologna ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Fondo sanitario nazionale - anno finanziario 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge n. 33/80, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge di bilancio n. 133/83;

Vista la delibera CIPE dell'8 giugno 1983, con la quale viene attribuita alla regione Emilia-Romagna la somma di lire 8 miliardi, a valere sullo stanziamento 1983 di conto capitale del Fondo sanitario nazionale, per essere devoluta agli Istituti ortopedici « Rizzoli », per l'acquisto del complesso immobiliare di Bologna, via di Barbiano 1/10;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 8 miliardi è impegnata a favore della regione Emilia-Romagna per l'acquisto, da parte degli Istituti ortopedici « Rizzoli », del complesso immobiliare, di cui in premessa.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 372

(4984)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 gennaio 1983, n. **433**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma.

N. 433. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, trasformata in ente morale di diritto privato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1983
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 207

DECRETO 21 maggio 1983, n. **434**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento ad acquistare un immobile.

N. 434. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 12.000.000, un locale di mq 80 sito in Agrigento, via S. Lucia n. 27, adiacente ad altri locali di proprietà della stessa camera, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 6034, foglio 142, n. 1160 sub 1, di proprietà del sig. Calogero Accurso Tagano, da adibire ad archivio di deposito.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1983
Registro n. 7 *Industria, foglio n.* 139

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2350/83 della commissione, del 18 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2351/83 della commissione, del 18 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2352/83 della commissione, del 18 agosto 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2353/83 della commissione, del 18 agosto 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2354/83 della commissione, del 18 agosto 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2355/83 della commissione, del 18 agosto 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2356/83 della commissione, del 18 agosto 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2357/83 della commissione, del 18 agosto 1983, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2358/83 della commissione, del 18 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2359/83 della commissione, del 18 agosto 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 226 *del* 19 *agosto* 1983.

(218/C)

Regolamento (CEE) n. 2360/83 della commissione, del 18 agosto 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 231 *del* 22 *agosto* 1983.

(219/C)

Regolamento (CEE) n. 2361/83 della commissione, del 19 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2362/83 della commissione, del 19 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2363/83 della commissione, del 19 agosto 1983, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2364/83 della commissione, del 19 agosto 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2365/83 della commissione, del 19 agosto 1983, relativo alla fornitura di frumento duro e di semolino di granturco all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2366/83 della commissione, del 19 agosto 1983, relativo a varie forniture di cereali e di riso alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2367/83 della commissione, del 19 agosto 1983, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 2368/83 della commissione, del 19 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2369/83 della commissione, del 19 agosto 1983, che rettifica i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2370/83 del Consiglio, del 19 agosto 1983, che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di cloruro di bario originario della Repubblica popolare cinese e della Repubblica democratica tedesca.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1993/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, relativo all'esecuzione di un programma speciale di lotta contro la fame nel mondo pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 196 del 20 luglio 1983.

Pubblicati nel n. L 228 *del* 20 *agosto* 1983.

(220/C)

Regolamento (CEE) n. 2371/83 della commissione, del 22 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2372/83 della commissione, del 22 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2373/83 della commissione, del 22 agosto 1983, che stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione di cui all'art. 11 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1983/1984.

Regolamento (CEE) n. 2374/83 della commissione, del 22 agosto 1983, che stabilisce le modalità di applicazione della distillazione di cui all'art. 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1983/1984.

Regolamento (CEE) n. 2375/83 della commissione, del 22 agosto 1983, che accorda la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati.

Regolamento (CEE) n. 2376/83 della commissione del 22 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 232 *del* 23 *agosto* 1983.

(221/C)

Regolamento (CEE) n. 2000/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983, che modifica ed aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Pubblicati nel n. L 230 *del* 22 *agosto* 1983.

(222/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 29 agosto 1983 Polidori Fabrizio, notaio residente nel comune di Borgorose, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(5086)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1983, il CIPI ha riconosciuto congruo per gli effetti del quarto comma dell'art. 4, della legge n. 675/77, l'intervenuto aumento per contanti del capitale sociale della Deriver S.p.a. fino a 15 miliardi di lire.

(5095)

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Aeromeccanica Italia S.p.a. di Cassino (Frosinone);

Agreste S.p.a., con sede in Gambara (Brescia) e stabilimenti in Rovato e Prevalle (Brescia);

American Loundry S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento in Melito (Napoli);

Ascovetro S.p.a. di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno);

Aspes S.p.a., con sede e stabilimento in Gallarate (Varese);

Beton Friuli S.p.a. di Tavagnacco (Udine);

Beton Friuli prefabbricati S.p.a. di Tavagnacco (Udine);

Calzaturificio C.A.E.M. di Calabrese e Esposito S.n.c., con sede e stabilimento in Napoli;

Caravan S.r.l. di Trestina (Perugia);

Cartoservice S.p.a., con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano);

Ceramica Rinascita S.r.l. di Cellino Attanasio (Teramo);

Ceramica Umbra S.p.a., con sede in Napoli e stabilimenti di Nocera Umbra e Valtopina (Perugia);

Circuiti Stampati Italia C.S. Italia S.p.a., con sede e stabilimento in Venaria Reale (Torino);

Cobra S.p.a. di Cavaglià (Vercelli);

Comabra S.n.c., con sede e stabilimento in Carmagnola (Torino);

Co.Me.Cart. S.p.a., con sede in S. Mauro Torinese (Torino) e stabilimento in Cuneo;

Confezioni Siusy S.r.l. di Urgnano (Bergamo);

Corbellini Plinio dell'ing. Corbellini Glauco S.n.c. di Udine;

Costruzioni meccaniche Pesaro S.p.a., con sede e stabilimento in Pesaro;

Cronert italiana S.p.a., con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimenti di Torbole Casaglia, Bagnolo Mella (Brescia) e Brescia;

C.T.M. - Cinotto termomeccanica S.p.a. di Valperga (Torino);

Edscha industria S.r.l. di S. Giuliano Milanese (Milano);

Elcat S.a.s. di Rivoli (Torino);

FA.C.E.L. - Fabbrica componenti elettronici S.p.a., con sede e stabilimento in Torino;

Fast S.a.s., con sede e stabilimento in Milano;

Filatura lana pettinata Ilca S.a.s., con sede e stabilimento in Borgosesia (Vercelli);

Filatura pettinata S. Agata S.r.l., con sede e stabilimento in Biella (Vercelli);

F.lli Morari S.n.c., con sede e stabilimento in Castelleone (Cremona);

Fusac S.p.a., con sede e stabilimento in Chieti Scalo;

Gallino componenti plastici S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Rivalta (Torino);

Gallino gomma S.r.l. di Regina Margherita (Torino);

Gecopre S.p.a., con sede in Cagliari e stabilimento di Assemini;

Gornati Oreste S.r.l. di Legnano (Milano);

Kelly Italia S.p.a., con sede in Monza e stabilimento di Cernusco sul Naviglio (Milano);

Iberna S.p.a., con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimenti di Buccinasco, Casteggio (Pavia) e Torrazza Costa (Pavia);

I.C.E. 82 S.r.l., con sede e stabilimento in Cazzago S. Martino (Brescia);

I.M.E.S. Industria Meccanica e Stampaggio S.p.a. di Sumirago (Varese);

La Rinascente, Divisione grandi magazzini, S.p.a., con sede in Milano e filiali di Cagliari;

Locheed S.r.l. di Cologne (Brescia);

Mautino di Mautino Oreste, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino);

Metallindustria S.p.a., con sede legale in Cormano (Milano), sede amministrativa in Baraggia di Brugherio (Milano) e stabilimenti di Cormano e Baraggia di Brugherio;

Michelin italiana, con sede in Torino e stabilimento di Trento;

Mistrall S.p.a. di Ogliastro Cilento (Salerno);

Mosat di Mezzopera Primo di Cerreto d'Esi (Ancona);

Nuova So.Gi.Mez. S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento in Teverola (Caserta);

Nuove fonderie riunite S.p.a. di Limena (Padova);

Nuove officine Zen fonderie S.p.a., con sede e stabilimento di Albignasego (Padova);

Officine e fonderie Carcamo S.p.a., con sede e stabilimento in Maslianico (Como);

Officina meccanica Morari Alfredo, con sede e stabilimento in Castelleone (Cremona);

Officina meccanica sestese S.p.a., con sede e stabilimento in Paruzzaro (Novara);

Officine metallurgiche di Pont St. Martin S.p.a., con sede e stabilimento in Pont St. Martin (Aosta);

Officine monfalconesi E. Passero & C. S.r.l., con sede in Trieste e stabilimento di Monfalcone (Gorizia);

Officine Savio, divisione Cognetex/Cognesint S.p.a., con sede in Pordenone e unità produttiva di Imola (Bologna);

Officine Vica S.p.a., con sede e stabilimento in Cascine Vica Rivoli (Torino);

O.L.V.A. S.p.a., con sede e stabilimento di Alessandria;

Omega S.p.a., con sede e stabilimento in Desio (Milano);

Omes - Officine meccaniche del cav. Ernesto Silvestri, con sede e stabilimento in Reana del Roiale (Udine);

Pagnucco S.p.a., con sede e stabilimento in Arzene (Pordenone);

Piaggio & C. S.p.a., con sede in Genova e stabilimenti di Pisa, Pontedera (Pisa) e Arcore (Milano), filiali di Milano, Torino e Catania, direzioni commerciali di Padova, Bologna, Firenze e Bari;

Pignatelli & C. S.r.l., con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli);

Pomito S.p.a., con sede e stabilimento in Collegno (Torino);

Rambaudi industriale S.p.a., con sede e stabilimento in Rivoli (Torino);

Resnova S.a.s., con sede e stabilimento in Pombia (Novara);

S.I.A.C. - Industria accessori Cavaria S.p.a. di Cavaria (Varese);

S.I.R.E.M. - Società industrie riunite elettrometallurgiche S.p.a. di Pomezia (Roma);

Spea S.p.a., con sede e stabilimento in S. Atto (Teramo);

Tabu S.p.a., con sede e stabilimento in Cantù (Milano);

Tinlegno S.r.l., con sede e stabilimento in Leinì (Torino);

UP Keep S.r.l., con sede in Napoli e stabilimento c/o S.A.M.M. S.p.a. di Pianodardine (Avellino);

Usai Gesuino, con sede e stabilimento in Sestu (Cagliari);

Visgomma S.p.a., con sede e stabilimento in Fino Mornasco (Como).

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Alfa Sim S.p.a., con sede in Cagliari e stabilimento in zona industriale Macchiareddu - agosto 1982-agosto 1983;

Beloit Italia S.p.a., con sede e stabilimento in Pinerolo (Torino) - febbraio 1983-febbraio 1984;

Calbros S.p.a., con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza) - ottobre 1982-dicembre 1982;

Chimica Ferrandina S.p.a., con sede e uffici in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento in Ferrandina (Matera) aprile 1983-aprile 1984;

Colamain S.r.l., con sede e stabilimento in Terni - luglio 1982-luglio 1983;

Co.Mo.Chi. Compagnia monastirese chimici S.p.a., con sede e stabilimento in S. Luri (Cagliari), - aprile 1982-aprile 1983;

Cosmin S.p.a., con sede in Cagliari e stabilimento di Capoterra (Cagliari) - settembre 1982-settembre 1983;

Delta S.a.s., con sede e stabilimento in Ferentino (Frosinone) - settembre 1982-settembre 1983;

Fonderghisa S.p.a., con sede e stabilimento in Pozzilli (Isernia) - settembre 1982-settembre 1983;

Fonti di Baceno S.r.l., con sede e stabilimento in Baceno (Novara) - dicembre 1981-dicembre 1982;

Geri S.p.a., con sede e stabilimento in Roma - gennaio 1983-gennaio 1984;

Imer S.p.a., con sede e stabilimento ferroviario in Palermo e carpenteria di Carini (Palermo) - dicembre 1982-dicembre 1983;

I.M.I. - Industria macchine idrauliche S.p.a., con sede e stabilimento in Brescia - marzo 1983-marzo 1984;

Istituto sieroterapico milanese «Serafino Belfanti», con sede in Milano e stabilimenti di Milano, Cinisello Balsamo (Milano) e filiali di Roma - febbraio 1983-febbraio 1984;

I.T.C. S.p.a., con sede e stabilimento di Castelleone (Cremona) - gennaio 1983-gennaio 1984;

Marconi Mario e Antonio, con sede e stabilimento in Recanati (Macerata) - aprile 1982-aprile 1983;

Marinelli Angelo S.p.a., con sede in Napoli, direzione e uffici di S. Giorgio a Cremano (Napoli) - gennaio 1983-gennaio 1984;

Massey Ferguson S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Aprilia (Latina) - aprile 1983-aprile 1984;

Meta S.p.a., con sede e stabilimento in Castelfidardo (Ancona) gennaio 1983-gennaio 1984;

Officina meccanica Favretto S.p.a., con sede e stabilimento in Pino Torinese (Torino) - luglio 1983-luglio 1984;

O.R.M.I.G. S.p.a., con sede e stabilimento in Ovada (Alessandria) - gennaio 1983-gennaio 1984;

Progres S.p.a., con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza) - ottobre 1982-ottobre 1983;

Sil.Pa., con sede e stabilimento in Castellalto (Teramo) - febbraio 1983-febbraio 1984;

Sirio S.a.s., con sede e stabilimento in Torino - ottobre 1981-ottobre 1982;

S.L.M. - Siderurgica Latina Martin S.p.a., con sede e stabilimento in Ceprano (Frosinone) - febbraio 1983-febbraio 1984;

Snia Viscosa S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Napoli - luglio 1983-luglio 1984;

Snia Viscosa S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Pavia - luglio 1983-luglio 1984;

Spica S.r.l. di Castelli (Teramo) - maggio 1983-maggio 1984;

Texarco S.p.a., con sede e stabilimento in Arconate (Milano) - novembre 1982-novembre 1983;

Uniconfex S.r.l., con sede e stabilimento in Covo (Bergamo) - novembre 1981-novembre 1982;

Zanussi elettronica S.p.a., con sede in Pordenone e stabilimento di Sesto al Reghena (Pordenone) - marzo 1982-marzo 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

Alluminio Italia S.p.a., già Alumetal S.p.a., con sede in Roma e stabilimenti di Porto Marghera e Fusina (Venezia) - febbraio 1979-settembre 1981;

Atel S.p.a., con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio al Cremano (Napoli) - agosto 1982-aprile 1983;

Ave Sud S.p.a., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina) - dicembre 1982-dicembre 1983;

Calzaturificio Claudia S.p.a., con sede in Segromigno in Monte (Lucca) e stabilimento in Piano di Coreglia (Lucca) - settembre 1980-febbraio 1981;

Duca Visconti di Modrone Velvis S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Vaprio d'Adda (Milano) - agosto 1981-agosto 1982;

F.N.T. - Fabbrica non tessuti S.p.a., con sede in Torviscosa (Udine) e stabilimento in Camin (Padova) - dicembre 1981-dicembre 1982;

Gover S.p.a., con sede e stabilimento in Firenze - giugno 1982-dicembre 1982;

I.C.S. - Industria composizioni stampati S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Canonica d'Adda (Bergamo) - aprile 1982-aprile 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della lgge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

Anic agricoltura S.p.a., con sede in Palermo e stabilimento di Manfredonia;

Carbolux S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Nera Montoro (Terni);

C.I.M.A. - Compagnia italiana molle acciaio S.p.a., con sede legale in Trezzo s/Adda, sede amministrativa e stabilimento in Roncello (Milano);

Cofisa S.p.a., con sede e stabilimento in Massazza (Vercelli);

Confezioni Angela S.r.l., con sede e stabilimento in Piobbico (Pesaro);

Fibres S.r.l., con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Nera Montoro (Terni);

Fisec S.r.l., con sede e stabilimento in Rignano sull'Arno (Firenze);

Industrie compensati Colorno S.r.l., di Colorno (Parma)

Istituto Wassermann S.p.a., con sede in Pescara e stabilimento di Alanno Rosciano (Pescara);

Italfil S.p.a., con sede e stabilimento in Borriana (Vercelli);

Metallurgica Rumi S.p.a., con sede in Bergamo e stabilimento in Montello (Bergamo);

O.A.M. S.p.a., con sede in Rastignano di Pianoro (Bologna) e stabilimenti in Rastignano e Bologna;

Parke Davis S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Lainate (Milano) e Casatenovo (Como);

Piarotto fabbrica mobili S.p.a., con sede e stabilimento in Mirano Campocroce (Venezia);

Rex ceramiche artistiche S.p.a., con sede e stabilimento in Fiorano Modenese (Modena);

Società delle acque e delle terme di Boario S.p.a., con sede in Roma e stabilimento in Darfo Boario (Brescia);

Tholus S.r.l., con sede e stabilimento in Cagliari;

Tubi Italia S.p.a., con sede in Firenze e stabilimento in Casarza Ligure (Genova);

Zincomet S.p.a., con sede in Bari e stabilimento in Modugno (Bari).

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti del medesimo art. 2 e degli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la condizione di crisi aziendale della società Editrice trentina S.p.a. di Trento.

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Aesculapius S.p.a., con sede e stabilimento in Vimodrone (Milano);

S.A.R. stampaggi S.r.l., con sede e stabilimento in Mandello Vitta (Novara);

Twintex S.p.a., con sede e stabilimento in Prato (Firenze).

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti del medesimo art. 2 e degli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la condizione di crisi aziendale della società Asca S.p.a., agenzia stampa quotidiano nazionale, con sede in Roma.

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Cotonificio verbanese S.p.a., con sede e stabilimento in Verbania Intra (Novara);

Edilveneta S.p.a., con sede in Verona;

C.M.F. - Costruzioni metalliche Finsider S.p.a., con sede e stabilimento in Livorno e Pignataro Maggiore (Caserta);

E.S.A. S.p.a., con stabilimento in Qualiano (Napoli);

C.H.S. S.p.a., con sede e stabilimento in Valperga (Torino);

Zinicol veneta S.p.a., con sede e stabilimento in Barbano Vicentino (Vicenza);

Sile corpi scaldanti S.p.a., con sede in Conegliano Veneto (Treviso), sede amministrativa e stabilimento in Fossalta di Piave (Venezia);

V.I.F. S.r.l., con sede e stabilimento in Villafranca Padovana (Padova);

Maref S.p.a., con sede in Bondeno (Ferrara);

Tulissi sedie S.r.l., con sede in Manzano (Udine);

Sipe S.p.a., con sede in Pescara.

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Fiat, veicoli industriali S.p.a., con sede in Torino, stabilimento, uffici e centri commerciali in tutta Italia - giugno 1983-giugno 1984;

Fiat Allis Europe S.p.a., con sede in Stupinigi (Torino), stabilimento in Lecce e Volvera (Torino), filiali commerciali in Casoria (Napoli), Catania, Crotone, Falconara, Rozzano e Verona - giugno 1983-giugno 1984;

Teksid S.p.a., con sede in Torino e stabilimento fonderia di alluminio in Carmagnola (Torino) - maggio 1983-maggio 1984;

Sima - Meccanica oleodinamica S.p.a., con sede in Jesi (Ancona) - luglio 1983-luglio 1984;

F.O.S. - Fonderie ed officine di Saronno S.p.a. (*in liquidazione*), con sede in Milano e stabilimenti in Saronno (Varese) ed Arese (Milano) - gennaio 1983-gennaio 1984;

R.C.D. S.r.l., con sede in Monsano (Ancona) - luglio 1983-luglio 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

Caffaro S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Porto Marghera (Venezia);

S.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale ed amministrativa in Venezia-Marghera.

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale della società Paint Vigilio, con sede e stabilimento in Verona.

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore arredi metallici per parrucchieri operanti nel comune di Catania.

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale del comune di Fiumesanto (Sassari) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale termoelettrica Enel.

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1983, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di particolare crisi aziendale l'impresa Gastaldi olii lubrificanti S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Serravalle Scrivia (Alessandria), ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1983, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di ristrutturazione aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti imprese:

Tipolitografica Cantelli S.p.a., di Castelmaggiore (Bologna) - 5 aprile 1982;

Delta motori S.p.a., di Giarre (Catania) - 1° luglio 1981;

Ficem di Milano - 4 marzo 1977;

L.P. S.r.l., di Casapulla (Caserta) - 22 gennaio 1979.

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1983, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di crisi aziendale la società Fotomec Italia S.r.l., di Fiume Veneto (Pordenone), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1983, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di crisi aziendale la società Manifattura di Strambino S.p.a., di Strambino (Torino), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1983, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti imprese:

Mi.Me S.r.l., con sede in Bergamo e stabilimento in Caravaggio (Bergamo) - 14 giugno 1982;

Nuova Red italiana S.p.a., con sede in Garlasco (Pavia) e stabilimento in Lastra a Signa (Firenze) - 13 luglio 1981;

Barattieri trattamenti termici S.r.l., con sede e stabilimento in Brescia - 4 febbraio 1982;

Chimica Lardarello S.p.a., con sede legale e uffici in Milano e stabilimento in Saline di Volterra e Lardano (Pisa) - 16 novembre 1981;

Giovanni Mandelli S.p.a., con sede e stabilimento in Collegno (Torino) - 31 gennaio 1983;

Migliozzi Luigi, con sede e stabilimento in Forlì - 1° giugno 1981;

Texital & C. S.p.a., con sede in Capena (Roma) - 4 gennaio 1982;

Vipa viteria e bulloneria pavese S.r.l., con sede e stabilimento in Albuzzano (Pavia) - 31 maggio 1982;

Artex S.a.s. di Rosciano Teresa, con sede e stabilimento in Mondovì (Cuneo) - 5 aprile 1983.

(5096)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 30 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1604,55	1604,55	1604,40	1604,55	1604,50	1600,25	1604,45	1604,55	1604,55	1604,55
Marco germanico	596,80	596,80	597,25	596,80	596,44	596,91	596,83	596,80	596,80	596,80
Franco francese	198,23	198,23	198,35	198,23	198,12	198,38	198,16	198,23	198,23	198,22
Fiorino olandese	533,97	533,97	533,90	533,97	533,26	533,45	533,96	533,97	533,97	533,96
Franco belga	29,679	29,679	29,6950	29,679	29,67	29,70	29,675	29,679	29,679	29,67
Lira sterlina	2404,10	2404,10	2405 —	2404,10	2400,43	2407,25	2403,90	2404,10	2404,10	2404,10
Lira irlandese	1878,80	1878,80	1879,50	1878,80	1877,40	1880,90	1878 —	1878,80	1878,80	—
Corona danese	165,79	165,79	165,90	165,79	165,69	165,80	165,84	165,79	165,79	165,79
E.C.U.	1359,57	1359,57	1359,57	1359,57	1359,23	1359,20	1359,57	1359,57	1359,57	1359,57
Dollaro canadese	1302,70	1302,70	1303 —	1302,70	1302,23	1300,30	1302,90	1302,70	1302,70	1302,70
Yen giapponese	6,508	6,508	6,52	6,508	6,506	6,50	6,51	6,508	6,508	6,50
Franco svizzero	734,20	734,20	734,65	734,20	733,68	734,20	734,15	734,20	734,20	734,20
Scellino austriaco	84,91	84,91	84,94	84,91	84,84	85 —	84,906	84,91	84,91	84,90
Corona norvegese	214,17	214,17	214,25	214,17	214,03	213,90	214,26	214,17	214,17	214,16
Corona svedese	202,83	202,83	202,80	202,83	202,72	202,65	202,85	202,83	202,83	202,82
FIM	279,67	279,67	279,70	279,67	279,50	279,45	279,45	279,67	279,67	—
Escudo portoghese	12,91	12,91	13 —	12,91	12,98	12,90	12,93	12,91	12,91	12,91
Peseta spagnola	10,556	10,556	10,57	10,556	10,55	10,55	10,558	10,556	10,556	10,55

Media dei titoli del 30 agosto 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	90,775
» 6 % » » 1970-85	86,575
» 6 % » » 1971-86	83,200
» 6 % » » 1972-87	78,700
» 9 % » » 1975-90	76,500
» 9 % » » 1976-91	75,900
» 10 % » » 1977-92	78,050
» 12 % (Beni Esteri 1980)	75,325
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,825
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,325
» » » 1-4-1981/86 16 %	96,025
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 %	100,475
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,125
» » » » 1- 9-1981/83	99,925
» » » » 1-10-1981/83	100,025
» » » » 1-11-1981/83	100,200
» » » » 1-12-1981/83	100,425
» » » » 1- 3-1981/84	100,175
» » » » 1- 4-1981/84	100,325
» » » » 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 1-1982/84	100,275
» » » » 1- 3-1982/84	100,250
» » » » 1- 5-1982/84	100,050
» » » » 1- 6-1982/84	99,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1982/84	99,975
» » » » 1- 8-1982/84	99,975
» » » » 1- 9-1982/84	99,925
» » » » 1-10-1982/84	99,825
» » » » 1-11-1982/84	99,975
» » » » 1-12-1982/84	100 —
» » » » 1- 1-1983/85	99,675
» » » » 1- 1-1982/86	100,050
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100,150
» » » » 1- 6-1982/86	100,100
» » » » 1- 7-1982/86	100,075
» » » » 1- 8-1982/86	100,075
» » » » 1- 9-1982/86	99,850
» » » » 1-10-1982/86	99,850
» » » » 1-11-1982/86	100,025
» » » » 1-12-1982/86	99,725
» » » » 1- 1-1983/87	99,875
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,875
» » » 12 % 1- 1-1984	99,450
» » » 12 % 1- 4-1984	97,200
» » » 18 % 1- 4-1984	100,575
» » » 12 % 1-10-1984	95,125
» » » 18 % 1- 1-1985	100,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	85,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,575
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 agosto 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1604,50
Marco germanico	596,815
Franco francese	198,195
Fiorino olandese	533,965
Franco belga	29,677
Lira sterlina	2404 —
Lira irlandese	1878,40
Corona danese	165,815
E.C.U.	1359,57
Dollaro canadese	1302,80
Yen giapponese	6,509
Franco svizzero	734,175
Scellino austriaco	84,908
Corona norvegese	214,215
Corona svedese	202,84
FIM	279,56
Escudo portoghese	12,92
Peseta spagnola	10,557

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Corso dei cambi del 31 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1614,700	1614,700	1614,60	1614,700	1614,75	1614,75	1614,800	1614,700	1614,700	1614,70
Marco germanico .	596,500	596,500	596,75	596,500	596,71	596,60	596,700	596,500	596,500	596,50
Franco francese	198,180	198,180	198,30	198,180	198,24	198,15	198,120	198,180	198,180	198,18
Fiorino olandese .	533,320	533,320	533,60	533,320	533,61	533,30	533,360	533,320	533,320	533,30
Franco belga .	29,656	29,656	29,68	29,656	29,67	29,65	29,672	29,656	29,656	29,65
Lira sterlina	2410,300	2410,300	2411,50	2410,300	2411,19	2409,75	2409,200	2410,300	2410,300	2410,30
Lira irlandese	1874,900	1874,900	1877 —	1874,900	1876,63	1875,45	1876 —	1874,900	1874,900	—
Corona danese	165,810	165,810	166 —	165,810	165,83	165,80	165,800	165,810	165,810	165,80
E.C.U. .	1359,590	1359,590	1359,59	1359,590	1359,57	1359,60	1359,590	1359,590	1359,590	1359,59
Dollaro canadese	1308,500	1308,500	1309 —	1308,500	1308,87	1308,25	1308 —	1308,500	1308,500	1308,50
Yen giapponese .	6,543	6,543	6,54	6,543	6,545	6,50	6,543	6,543	6,543	6,54
Franco svizzero .	736,020	736,020	736,50	736,020	736,19	736,25	736,500	736,020	736,020	736,02
Scellino austriaco .	84,882	84,882	84,90	84,882	84,91	84,85	84,885	84,882	84,882	84,88
Corona norvegese .	218,670	218,670	215 —	218,670	214,83	214,45	214,260	218,670	218,670	214,67
Corona svedese .	203,170	203,170	203,25	203,170	203,18	203,30	202,500	203,170	203,170	203,17
FIM	279,630	279,630	280,25	279,630	280,40	279,55	279,450	279,630	279,630	—
Escudo portoghese	*12,960*	*12,960*	*12,96*	*12,960*	*12,97*	*12,95*	*12,930*	*12,960*	*12,960*	*12,96*
Peseta spagnola	10,557	10,557	10,56	10,557	10,56	10,55	10,558	10,557	10,557	10,55

Media dei titoli del 31 agosto 1983

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	40,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	90,775
» 6 % » » 1970-85 .	86,575
» 6 % » » 1971-86 .	83,200
» 6 % » » 1972-87 .	78,700
» 9 % » » 1975-90 .	76,500
» 9 % » » 1976-91 .	75,900
» 10 % » » 1977-92 .	78,050
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	75,325
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	72,825
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . .	91,325
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96,025
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,475
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,125
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,975
» » » » 1-10-1981/83 .	100,025
» » » » 1-11-1981/83 .	100,350
» » » » 1-12-1981/83 .	100,500
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,225
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,400
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,025
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1982/84 .	99,825
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,925
» » » » 1-10-1982/84 .	99,725
» » » » 1-11-1982/84 .	99,975
» » » » 1-12-1982/84 .	99,825
» » » » 1- 1-1983/85 . .	99,675
» » » » 1- 1-1982/86 . .	100,050
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,025
» » » » 1- 5-1982/86 . .	100,175
» » » » 1- 6-1982/86 . .	100,100
» » » » 1- 7-1982/86 . .	100,075
» » » » 1- 8-1982/86 . .	99,950
» » » » 1- 9-1982/86 . .	99,850
» » » » 1-10-1982/86 . .	99,750
» » » » 1-11-1982/86 . .	100,025
» » » » 1-12-1982/86 . .	99,875
» » » » 1- 1-1983/87 . .	99,825
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,600
» » » 12 % 1- 1-1984	98,550
» » » 12 % 1- 4-1984	97,250
» » » 18 % 1- 4-1984	100,625
» » » 12 % 1-10-1984	95,175
» » » 18 % 1- 1-1985	100,800
» » Nov. 12 % 1-10-1987	85,450
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,675
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 agosto 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1614,750
Marco germanico .	596,600
Franco francese	198,150
Fiorino olandese .	533,340
Franco belga .	29,664
Lira sterlina .	2409,750
Lira irlandese .	1875,450
Corona danese .	165,805
E.C.U.	1359,590
Dollaro canadese .	1308,250
Yen giapponese	6,543
Franco svizzero .	736,260
Scellino austriaco	84,883
Corona norvegese .	214,465
Corona svedese	203,335
FIM	279,540
Escudo portoghese .	12,945
Peseta spagnola	10,557

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

Titolo di studio richiesto è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni diciotto e non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena la esclusione dal concorso.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'istituto di microbiologia, posto in Siena, via Laterina n. 6, alle ore 9 del cinquantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso i servizi generali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena.

Titolo di studio richiesto è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni diciotto e non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena la esclusione dal concorso.

Le prove d'esame avranno luogo presso il dipartimento di matematica, posto in Siena, via del Capitano n. 15, alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo, presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica, facoltà di medicina e chirurgia, dell'Università di Siena.

Titolo di studio richiesto è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni diciotto e non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena la esclusione dal concorso.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica, posto in Siena, via Paolo Mascagni n. 46, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo presso la scuola di lingua e cultura italiana per stranieri dell'Università di Siena.

Titolo di studio richiesto è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni diciotto e non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena la esclusione dal concorso.

Le prove d'esame avranno luogo presso il palazzo universitario, posto in Siena, via Banchi di Sotto n. 55, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(5045)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di farmacologia (per le esigenze della cattedra di farmacologia e farmacognosia) . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione del concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di microbiologia (per le esigenze della seconda cattedra) posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di igiene posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di giurisprudenza:

istituto di economia e finanza . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(5048)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 63, IN SALUZZO

Concorso a tre posti di capo sala presso lo stabilimento ospedaliero di Saluzzo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di capo sala presso lo stabilimento ospedaliero di Saluzzo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Saluzzo presso lo stabilimento ospedaliero.

(353/S)

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di operatore professionale coordinatore (ex capo sala) presso l'unità sanitaria locale n. 11.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale coordinatore (ex capo sala) presso l'unità sanitaria locale n. 11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore medicina di base sul territorio della regione in Genova.

(354/S)

POLICLINICO «S. MATTEO» DI PAVIA

Aumento, da uno a due, del numero dei posti del concorso ad assistente di neuropsichiatria presso la clinica neurochirurgica del presidio di Pavia.

Il numero dei posti del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad assistente di neuropsichiatria presso la clinica neurochirurgica del presidio di Pavia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 3 agosto 1983, è elevato da uno a due.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, resta fermo alle ore 12 del 17 settembre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(342/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 240 del 1° settembre 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Margherita di Savoia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di impiegato.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1983, n. 59.

Introduzione di procedure automatizzate nella tenuta del libro fondiario e norme sull'ordinamento del servizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 21 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTRODUZIONE DI PROCEDURE AUTOMATIZZATE NELLA TENUTA DEL LIBRO FONDIARIO

Art. 1.

I registri delle particelle catastali e dei proprietari previsti dal paragrafo 12 delle leggi provinciali per il ducato della Carinzia 2 giugno 1874, B.L.P. n. 91, per la Principesca Contea di Gorizia e Gradisca 5 novembre 1874, B.L.P. n. 2 e per il Margraviato d'Istria 11 marzo 1875, B.L.P. n. 29, conservate in vigore con il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti da indici tenuti mediante l'impiego di procedure automatizzate nell'ambito del sistema informativo elettronico regionale.

Gli indici di cui al comma precedente sono tenuti anche per i comuni catastali i cui libri maestri sono stati istituiti ai sensi della sovrana patente del 26 ottobre 1772.

Art. 2.

Ad esclusivo fine accertativo della esatta corrispondenza dei dati anagrafici relativi ai soggetti a favore o contro i quali viene richiesta un'iscrizione tavolare, le generalità degli stessi vengono integrate con l'indicazione del rispettivo numero di codice fiscale.

A tal fine, all'atto della presentazione della domanda tavolare, deve essere comunicato all'ufficio tavolare, altresì, il numero del codice fiscale dei soggetti considerati al precedente comma.

Art. 3.

Nell'ambito degli interventi volti a realizzare una più efficiente gestione del servizio del libro fondiario viene, altresì, istituito un indice delle vie, per permettere la ricerca delle partite tavolari in cui sono censiti gli edifici, anche attraverso i soli dati di denominazione stradale e di numerazione civica.

Art. 4.

Le planimetrie previste dagli articoli 10 e 74, secondo comma, del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e successive modificazioni, devono contenere l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della denominazione stradale e della numerazione civica dell'edificio, nonché, ove esista, del numero anagrafico.

Nella descrizione dei singoli enti indipendenti (unità immobiliari) si deve aver riguardo alla denominazione stradale e alla numerazione civica, nonché, ove esista, al numero anagrafico.

Il servizio del libro fondiario provvederà a richiedere ai comuni le nuove attribuzioni e le variazioni dei numeri civici degli edifici per l'aggiornamento dell'indice di cui all'art. 3.

Art. 5.

Con apposito regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno fissate le modalità di tenuta degli indici istituiti dalla presente legge, ivi comprese le modalità per il rilascio delle attestazioni dei dati relativi.

Con decreto dell'assessore delegato al libro fondiario verrà fissata, per ciascun ufficio tavolare, la data di entrata in attività degli indici suindicati.

Art. 6.

I registri delle particelle catastali e dei proprietari, di cui all'art. 1, primo comma, saranno devoluti ed acquisiti, allo stato in cui si troveranno alla data di entrata in attività degli indici sostitutivi, da parte della sovrintendenza archivistica per il Friuli-Venezia Giulia.

Titolo II

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DEL LIBRO FONDIARIO

Art. 7.

La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia esercita la potestà amministrativa in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari attraverso il servizio del libro fondiario.

Alle dipendenze del servizio del libro fondiario sono posti gli uffici tavolari istituiti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, e funzionanti nei comuni, sede di pretura, di Trieste, Gorizia, Cervignano del Friuli, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone e Pontebba.

La competenza territoriale degli uffici di cui al comma precedente si estende su tutti i comuni censuari sui quali ha giurisdizione in materia tavolare il pretore del rispettivo mandamento.

Art. 8.

Il servizio del libro fondiario provvede, anche con l'adozione di procedure automatizzate, all'impianto, al ripristino e alla modificazione dei libri fondiari e sovraintende alla loro tenuta, coordinando l'attività degli uffici tavolari dipendenti.

Al fine di assicurare la regolarità e l'uniformità delle iscrizioni tavolari, nonchè la corretta applicazione delle disposizioni impartite in materia, al servizio stesso sono attribuiti compiti di vigilanza e di controllo sugli uffici suddetti.

Le competenze e le modalità di svolgimento delle attribuzioni del servizio del libro fondiario saranno disciplinate con apposito regolamento da emanarsi previo confronto con le organizzazioni sindacali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

La consultazione del libro fondiario nonchè dei relativi registri e indici è gratuita.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato alla tenuta del libro fondiario, fissa le tariffe per l'accettazione delle domande di iscrizione tavolare, per il rilascio degli estratti e delle copie dei documenti e per le altre certificazioni.

Art. 10.

Il personale appartenente al V livello funzionale-retributivo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato un'anzianità di almeno cinque anni nel profilo professionale di conservatore tavolare e che, alla stessa data presti servizio presso il servizio del libro fondiario, viene inquadrato, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, nel VI livello funzionale retributivo, con profilo professionale di conservatore tavolare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con la legge di riforma dell'amministrazione regionale, si provvederà a definire, in sede di determinazione dell'organico del personale del ruolo unico regionale, la posizione soprannumeraria di cui al comma precedente.

Art. 11.

Le norme di cui all'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, si applicano al servizio del libro fondiario a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a prescindere dall'emanazione del regolamento di cui al primo comma dello stesso articolo.

La costituzione di gruppi di lavoro viene effettuata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore del servizio del libro fondiario, sentito il consiglio organizzativo.

Art. 12.

Sono abrogate le norme regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 giugno 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1983, n. **60**.

Modifica e rifinanziamento della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, concernente gli interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 21 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite di L. 40.000.000, previsto dall'art. 5, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, relativo ai contributi in conto capitale, viene elevato a L. 60.000.000.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi annui previsti dall'art. 5 della suddetta legge regionale, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1983, un limite d'impegno di lire 200 milioni.

Art. 3.

Il limite di impegno di lire 1.000 milioni autorizzato nell'esercizio 1980 con l'art. 10 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, viene ridotto di lire 200 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1983.

Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1989.

Art. 4.

Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con l'art. 2 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.

L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al cap. 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, il cui stanziamento in termini di competenza viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni.

Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte, in relazione a quanto disposto dal precednte art. 3, mediante storno di pari importo dal cap. 8353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 giugno 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1983, n. **61**.

Anticipazione dei contributi statali ai consorzi dei produttori agricoli per la difesa contro la grandine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 21 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai consorzi dei produttori agricoli ed agli organismi per la difesa delle produzioni agricole di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, il concorso dello Stato previsto a favore dei suddetti dal secondo comma dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come sostituito giusta il quinto comma dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

L'anticipazione è concessa ed erogata in misura pari all'importo iscritto nei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente per territorio e dovrà essere rimborsata, sino a totale concorrenza dell'importo ottenuto e senza maggiorazioni, entro dieci giorni dall'incasso di ciascuna quota di concorso statale.

Nel caso in cui il saldo del concorso statale non coprisse l'intera anticipazione concessa, la differenza verrà rimborsata dall'ente beneficiario contestualmente al versamento dell'anzidetto concorso statale.

Art. 2.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 18.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.200 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XIII, il cap. 7457 con la denominazione: «Anticipazioni a favore dei consorzi dei produttori agricoli e degli organismi per la difesa delle produzioni agricole del concorso dello Stato di cui all'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 18.200 milioni, di cui lire 4.200 milioni per l'esercizio 1983 e lire 7.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere complessivo di lire 18.200 milioni si provvede come segue:

per lire 2.100 milioni, relative all'esercizio 1984, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 5 - partita n. 9, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per le restanti lire 16.100 milioni (lire 4.200 milioni per l'esercizio 1983, lire 4.900 milioni per l'esercizio 1984 e lire 7.000 milioni per l'esercizio 1985) con l'entrata di pari importo derivante dal recupero previsto al secondo e terzo comma del citato art. 1.

A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, viene istituito al titolo III - rubrica n. 1 - categoria XVI, il cap. 919 con la denominazione: «Rientri delle anticipazioni concesse ai consorzi dei produttori agricoli ed agli organismi per la difesa delle produzioni agricole conseguenti al recupero del concorso dello Stato erogato ai sensi dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590» e con lo stan-

ziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 16.100 milioni suddiviso in ragione di lire 4.200 milioni per l'esercizio 1983, di lire 4.900 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1985.

Sul precitato cap. 7457 dello stato di previsione della spesa viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.200 milioni, cui si fa fronte con lo stanziamento, pure in termini di cassa, di pari importo che viene iscritto sul capitolo 919 dello stato di previsione dell'entrata, istituito con il quarto comma del presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 giugno 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1983, n. 62.

Interventi per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti, nonchè per l'attuazione delle iniziative in esecuzione dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 21 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Infrastrutture di comunicazione e di trasporto

In attuazione dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 690, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, l'ulteriore spesa complessiva di lire 106.900 milioni, di cui lire 63.200 milioni per l'esercizio 1984 e lire 42.700 milioni per l'esercizio 1985.

Fra gli investimenti di cui al primo comma, sono comprese ulteriori opere di miglioramento del collegamento stradale tra il Collio jugoslavo, il Collio italiano e la città di Gorizia, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, entro il limite massimo di lire 1.500 milioni.

Negli investimenti previsti per il completamento delle opere e degli impianti dell'autoporto di Fernetti in provincia di Trieste e dell'autoporto di S. Andrea a Gorizia, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100 e all'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, sono comprese le spese relative all'acquisto di mezzi e di macchine operatrici per la movimentazione delle merci e dei carichi in genere entro il limite massimo di lire 2.000 milioni.

L'erogazione dei finanziamenti ai fini di cui al precedente comma, avviene in via anticipata entro il limite massimo indicato di lire 2.000 milioni e fino all'intero ammontare del finanziamento concesso a ciascuno degli enti beneficiari, successivamente all'approvazione da parte della giunta regionale del programma degli interventi presentato rispettivamente dal Consorzio per la costruzione e la gestione dell'autoporto di Fernetti e dal comune di Gorizia, quali concessionari della realizzazione dei due autoporti.

L'ente beneficiario è tenuto, a pena di decadenza del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all'impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione; qualora le iniziative riguardino opere o impianti, il rendiconto dovrà contenere i certificati di pagamento e gli altri titoli di spesa relativi.

Art. 2.

Finanziamento straordinario al comune di Gorizia

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al comune di Gorizia, anche in via anticipata, un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1983, lire 300 milioni per l'esercizio 1984 e lire 300 milioni per l'esercizio 1985, quale concorso alle spese di primo impianto per il funzionamento della stazione confinaria di S. Andrea a Gorizia.

Il comune di Gorizia è tenuto, a pena di decadenza del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all'impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione; qualora le iniziative riguardino opere o impianti il rendiconto dovrà contenere i certificati di pagamento e gli altri titoli di spesa relativi.

Art. 3.

Ente autonomo del porto di Trieste

In attuazione dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente autonomo del porto di Trieste, per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, un finanziamento di lire 20 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 e lire 10 miliardi nell'esercizio 1985, quale ulteriore conferimento al fondo di dotazione, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Azienda speciale per il porto di Monfalcone, istituita dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Gorizia, un finanziamento straordinario di lire 5.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni nell'esercizio 1984 e lire 2.000 milioni nell'esercizio 1985, da utilizzare per opere ed interventi volti a rendere pienamente operative le aree di proprietà dell'Azienda medesima al servizio dello scalo di Monfalcone.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma, si applicano le modalità di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, nonchè dell'art. 50, terzo comma, del disegno di legge n. 545.

Art. 5.

Istituzioni culturali e scientifiche

In attuazione dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, al fine di favorire l'approfondimento dei problemi della cooperazione internazionale nonchè dei peculiari problemi delle aree di frontiera, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti straordinari *una tantum* per l'acquisizione, la ristrutturazione e l'ammodernamento di sedi, di locali e di impianti per l'acquisto di attrezzature nonchè per l'attuazione di iniziative e progetti di ricerca alle seguenti istituzioni culturali e scientifiche:

Istituto di sociologia internazionale - ISIG, di Gorizia;

Istituto di studi e documentazione sull'Est europeo - ISDEE, di Trieste;

Istituto per lo studio dei trasporti nell'integrazione economica europea - ISTIEE, di Trieste;

Istituto sloveno di ricerca - SLORI, di Trieste.

L'amministrazione regionale è inoltre autorizzata a promuovere in Trieste un'istituzione permanente per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e delle tradizioni delle popolazioni istriane e ad assegnare, alla istituzione medesima, un finanziamento straordinario *una tantum* per gli interventi di cui al primo comma. Per la realizzazione, l'allestimento e la gestione della suddetta istituzione, l'amministrazione regionale potrà avvalersi di esistenti istituti e centri di studio, di ricerca e di documentazione sulla storia e la cultura dell'Istria e delle organizzazioni ed associazioni degli istriani operanti nel Friuli-Venezia Giulia, nonchè della collaborazione dell'Università degli studi di Trieste e degli enti locali.

Per le finalità di cui ai due precedenti commi del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni nell'esercizio 1984.

In attuazione dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, allo scopo di sostenere attività ed iniziative di ricerca scientifica e tecnologica, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, istituito con legge 11 febbraio 1958, n. 73, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un fondo di dotazione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1983.

Art. 6.

Finanziamento straordinario alla comunità montana del Carso

Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore della comunità montana del Carso un ulteriore finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1984, da utilizzarsi per gli interventi ivi indicati sull'intero territorio dei comuni facenti parte della comunità stessa.

Art. 7.

Norme finanziarie

Gli oneri previsti dal precedente art. 1, fanno carico al capitolo 5459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983-85, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 106.900 milioni, di cui lire 63.200 milioni per l'esercizio 1984 e lire 43.700 milioni per l'esercizio 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al cap. 7001 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al titolo II - Sezione V - rubrica n. 2 - presidenza della giunta - direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria XI, il cap. 5599 con la denominazione: « Finanziamento straordinario a favore del comune di Gorizia quale concorso alle spese di primo impianto per il funzionamento della stazione confinaria di S. Andrea a Gorizia » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1983 e lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni si provvede come segue:

per lire 400 milioni, relative all'esercizio 1983, mediante storno di pari importo dal cap. 5459 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita, ai sensi dell'art. 6, secondo e terzo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, con decreto dell'assessore alle finanze n. 11/Rag., datato 17 febbraio 1983;

per le restanti lire 600 milioni (300 milioni per ciascun esercizio 1984 e 1985), mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al cap. 7001 del precitato stato di previsione.

L'onere previsto dal precitato art. 3, fa carico al capitolo 5460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983-85, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 20.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 7001 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 4, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - presidenza della giunta - direzione generale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria XI - il cap. 5601 con la denominazione: « Finanziamento straordinario a favore dell'Azienda speciale per il porto di Monfalcone per opere ed interventi volti a rendere operative le aree di proprietà dell'azienda medesima al servizio dello scalo di Monfalcone » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio 1984 e lire 2.000 milioni per l'esercizio 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al cap. 7001 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente art 5, primo e secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 2 - presidenza della giunta - direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali - categoria XI, il cap. 6501 con la denominazione: « Finanziamenti straordinari *una tantum* ad istituzioni culturali e scientifiche al fine di favorire l'approfondimento dei problemi della cooperazione internazionale nonché dei peculiari problemi delle aree di frontiera » con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1984, cui si fa fronte mediante prelevamente di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al cap. 7001 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 5, quarto comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 2 - presidenza della giunta - Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali - categoria XI, il capitolo 6502 con la denominazione: « Assegnazione all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste di un fondo di dotazione per l'assolvimento dei compiti istituzionali » e con lo stanziamento di lire 1 miliardo nell'esercizio 1983, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 5459 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita, ai sensi dell'art. 6, secondo e terzo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 11/Rag. del 17 febbraio 1983.

L'onere previsto dal precedente art. 6, fa carico al capitolo 7055 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983-85, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni, per l'esercizio 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dell'apposito fondo speciale iscritto al cap. 7001 del precitato stato di previsione.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 giugno 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1983, n. **63.**

Modifiche di leggi regionali d'intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nel Friuli-Venezia Giulia e rifinanziamento dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, concernente interventi per sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche di competenza comunale di cui all'art. 75, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 21 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, vengono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 46-*bis*, come inserito con l'art. 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione «contributi pluriennali costanti pari all'8% per la durata massima di 20 anni o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore » è sostituita dalla seguente: « contributi ventennali costanti pari all'8% da corrispondersi annualmente »;

all'art. 50, secondo comma, così come modificato dall'art. 37 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione « *viene inoltre concesso un contributo pluriennale costante* pari all'8% per la durata massima di 20 anni, o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore » è sostituita dalla seguente: « vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all'8% da corrispondersi annualmente »;

all'art. 51, secondo comma, così come sostituito dall'art. 38 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione « viene inoltre concesso un contributo pluriennale costante pari all'8% per la durata massima di 20 anni » è sostituita dalla seguente: « vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all'8% da corrispondersi annualmente ».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 4 luglio 1979, ı. 35, la locuzione « un contributo pluriennale costante pari ıll'8% della medesima, per una durata massima di 20 anni, o ɔer una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se ınferiore » è sostituita dalla seguente: « contributi ventennali ·ostanti pari all'8% della medesima, da corrispondersi annualnente ».

Art. 3.

Alla legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, vengono apportate e seguenti modifiche:

all'art. 4 la locuzione « un contributo pluriennale costante dell'8% » è sostituita dalla seguente:

« contributi ventennali costanti dell'8% da corrispondersi annualmente »;

all'art. 5 la locuzione « contributi costanti pluriennali del-l'80% » è sostituita dalla seguente: « contributi ventennali costanti dell'8% da corrispondersi annualmente ».

Art. 4.

I termini per la presentazione delle domande dirette ad ottenere le provvidenze previste dall'art. 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e dall'art. 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, per gli interventi a favore di case canoniche, uffici di ministero pastorale e conventi sono riaperti per mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

In via di interpretazione autentica degli articoli 7, primo comma, lettera *a*), e 10 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si intende che il gruppo interdisciplinare centrale può operare anche in formazione ridotta tramite nuclei di lavoro, commissioni, gruppi di lavoro e singoli esperti, e che il medesimo è validamente costituito anche senza la partecipazione dell'esperto designato dall'assessore delegato ai beni ambientali e culturali.

Art. 6.

Competenze della segreteria generale straordinaria

All'esecuzione degli edifici catalogati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, provvederà la segreteria generale straordinaria, sentite le amministrazioni comunali interessate.

La segreteria generale straordinaria provvederà altresì alla progettazione ed esecuzione delle opere nei casi di delega conferita ai sensi dell'art. 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla progettazione ed esecuzione negli ambiti di intervento unitario ai sensi dell'art. 11 della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora i proprietari interessati non aderiscano entro il termine di 30 giorni dall'invito all'uopo ad essi rivolto dal sindaco.

Qualora entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni comunali non abbiano provveduto alle notifiche dell'invito previsto dall'art. 11, secondo comma, della citata legge regionale, è in facoltà della segreteria generale straordinaria sostituirsi alle amministrazioni comunali in tale adempimento.

Detta facoltà potrà essere esercitata, altresì, qualora il comune non vi provveda entro 20 giorni dalla individuazione degli ambiti edilizi formanti l'intervento unitario

Art. 7.

Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di L. 5.000.000.000 per l'esercizio 1983.

L'onere previsto dal precedente comma fa carico al capitolo 6014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di L. 5.000.000.000 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991 « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » del precitato stato di previsione.

Sul medesimo capitolo 6014 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1990 « Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 giugno 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1983, n. **64**.

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 ed al bilancio per l'esercizio 1983 (primo provvedimento). **Varie norme finanziarie e contabili.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 21 *giugno* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1983, n. **65**.

Sovvenzioni ai comuni e loro consorzi per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 21 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per sovvenire alle necessità di comuni o loro consorzi a fronte delle spese sostenute negli esercizi finanziari 1981 e 1982, relativamente all'esercizio di funzioni socio-assistenziali, l'amministrazione regionale è autorizzata a contribuire, a parziale copertura degli oneri del personale non coperti dalle contribuzioni finanziarie degli enti interessati, con la somma di lire 330 milioni.

I contributi di cui al precedente comma saranno concessi previa presentazione di apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione di spesa, che gli enti interessati dovranno inviare alla direzione regionale dell'igiene e della sanità entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Gli oneri previsti dal precedente art. 1, fanno carico al capitolo 3332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, che assume la denominazione: « Contributi ai comuni e loro consorzi per gli oneri sostenuti per l'esercizio di funzioni in materia socio-assistenziale » e il cui stanziamento viene ulteriormente elevato, in termini di competenza e di cassa, di lire 330 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 330 milioni si fa fronte come segue:

per quanto riguarda la competenza, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1953: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » del precitato stato di previsione;

per quanto riguarda la cassa, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980: « Fondo riserva di cassa » del medesimo stato di previsione.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 giugno 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1983, n. 66.

Interventi in materia di opere portuali e marittime di competenza regionale e di navigazione interna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 21 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, direttamente o mediante concessione ad enti pubblici locali o consorziali, alle opere di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione dei porti e degli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali anche ad uso turistico, dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna nonché delle altre opere marittime di competenza regionale.

Agli interventi di cui al comma precedente provvede la direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.

Art. 2.

Nei casi di danni imprevedibili e comunque in tutti i casi di necessità e urgenza, sulla base delle risultanze di apposito verbale redatte da un tecnico della direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - servizio dei porti ed attività emporiali, l'assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali dichiara la sussistenza delle condizioni richieste e decide gli interventi da effettuare.

La dichiarazione di cui al precedente comma comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati, nonchè di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

L'esecuzione degli interventi avviene in economia nella forma dell'amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari, ovvero anche, qualora l'amministrazione regionale decida di eseguire in proprio i lavori, con la stipulazione di particolari accordi con le imprese per l'esecuzione dei lavori stessi o per la sola fornitura e posa in opera di materiali e la fornitura di mezzi tecnici e mano d'opera.

L'esecuzione degli interventi suindicati, compresa l'eventuale stipulazione degli accordi con le imprese, ha luogo a cura del direttore del servizio dei porti e delle attività emporiali fino all'importo di L. 75.000.000 e del direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali per importi superiori.

I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal direttore del servizio dei porti ed attività emporiali e rispettivamente, a seconda dell'entità dell'importo dei lavori di cui al comma precedente, dal direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.

I contratti e gli accordi stipulati ai sensi del presente articolo, non sono soggetti ad approvazione e sono immediatamente eseguibili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, intendendosi sostituiti gli organi della direzione regionale dei lavori pubblici con gli organi della direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.

Art. 3.

Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato nell'esercizio 1980 con l'art. 10 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, viene ridotto di lire 200 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1983.

Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1989.

Art. 4.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 sono autorizzate in termini di competenza le seguenti spese:

lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1985 per interventi nei porti e negli approdi marittimi, anche ad uso turistico, nei canali marittimi e per le opere marittime di competenza regionale;

lire 417 milioni per l'esercizio finanziario 1983 per interventi nelle vie di navigazione interna, nonché nei porti ed approdi lagunari e fluviali di competenza regionale.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria IX, il cap. 5463 con la denominazione: «Spese per interventi nei porti e negli approdi marittimi, anche ad uso turistico, nei canali marittimi e per le opere marittime di competenza regionale» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte, in relazione a quanto disposto dal precedente art. 3, mediante storno di pari importo dal cap. 8353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria IX, il cap. 5464 con la denominazione: «Spese per interventi nelle vie di navigazione interna, nonché nei porti ed approdi lagunari, lacuali e fluviali, anche ad uso turistico, di competenza regionale» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 417 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 417 milioni si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera *b*), del decreto-legge del 22 dicembre 1981, n. 789, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 53.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al titolo II - rubrica n. 1 categoria X, il capitolo 653 con la denominazione: «Assegnazione dello Stato per opere di navigazione interna di competenza regionale ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera *b*), del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 53» con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa di lire 417 milioni per l'esercizio 1983.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 giugno 1983

COMELLI

(4213)

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983 n. 67.

Interventi a favore delle persone non autosufficienti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 24 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di poter dare attuazione agli articoli 14 e 15 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per le prestazioni di assistenza e di riabilitazione psicofisica erogate presso strutture residenziali protette per anziani incluse nell'elenco regionale di cui all'art. 14, ottavo comma, della predetta legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, e facenti capo ad enti o istituzioni pubbliche ovvero private, purchè queste ultime risultino previamente convenzionate con il comune nel cui territorio è ubicata la struttura o con l'unità sanitaria dei servizi sanitari e socio-assistenziali nel cui ambito il comune stesso è compreso.

Art. 2.

La contribuzione si riferisce agli ospiti delle residenze di cui al precedente articolo che abbiano raggiunto i limiti di età per il pensionamento — rispettivamente di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini — e che si trovino in condizione di non autosufficienza.

Sono da considerare anziani privi di autosufficienza quei soggetti in stato di invalidità che presentano una grave compromissione delle funzioni occorrenti al soddisfacimento delle necessità personali e/o della vita di relazione.

Art. 3.

La contribuzione consiste in una quota capitaria giornaliera per ospite e la sua misura verrà determinata annualmente dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'igiene e sanità entro un limite comunque non superiore alla differenza fra le rette medie su base regionale stabilite rispettivamente per gli ospiti non autosufficienti e per quelli autosufficienti.

Art. 4.

L'intervento di cui ai precedenti articoli è attuato dalle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali nel cui territorio sono ubicate le strutture, previo accertamento della condizione di non autosufficienza degli ospiti, che verrà effettuato dal settore preposto, in ciascuna unità sanitaria locale, all'igiene pubblica, profilassi e medicina legale.

A tal fine le unità sanitarie locali presenteranno trimestralmente istanze alla direzione regionale dell'igiene e della sanità per l'ottenimento dei contributi, corredate da prospetti riepilogativi per ciascuna struttura di ricovero, contenenti:

le generalità degli assistiti;

le rispettive giornate di effettiva presenza;

l'importo delle spese imputabili alle prestazioni considerate dalla presente legge.

Le unità sanitarie locali dovranno inoltre allegare un'attestazione dalla quale risulti la ricorrenza per le persone assistite della condizione di non autosufficienza per i periodi indicati nei prospetti riepilogativi.

In relazione alle domande presentate la direzione regionale dell'igiene e della sanità, di concerto con la direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione, provvederà con propri decreti, su conforme deliberazione della giunta regionale, alla erogazione dei contributi a favore delle unità sanitarie locali interessate, nel limite di cui al precedente art. 3 e comunque in misura non superiore per ciascuna struttura residenziale alla specifica differenza esistente fra retta per persona non autosufficiente e retta per persona autosufficiente.

Art. 5.

Le erogazioni effettuate dalla competente direzione regionale ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo saranno utilizzate dalle unità sanitarie locali responsabili per territorio per corrispondere periodicamente agli enti e alle istituzioni cui fanno capo le strutture di ospitalità i contributi previsti dalla presente legge.

Successivamente alla prima assegnazione e comunque entro ciascun trimestre dall'introito dei fondi gli enti e le istituzioni beneficiari dovranno rendicontare alle competenti unità sanitarie locali l'impiego dei contributi e produrre una dichiarazione attestante che nelle misure dei contributi introitati sono stati ridotti i corrispondenti oneri per rette gravanti sugli ospiti e sui loro familiari e/o sui comuni di rispettivo domicilio di soccorso.

Eventuali somme non utilizzate dovranno essere restituite direttamente all'amministrazione regionale mediante apposito versamento al tesoriere regionale.

Art. 6.

In aggiunta agli interventi di cui ai precedenti articoli, fra gli enti e le istituzioni cui fanno capo le strutture residenziali incluse nell'elenco regionale richiamato dall'art. 1 della presente legge e le unità sanitarie locali della Regione potranno essere stipulate convenzioni previa autorizzazione della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'igiene e alla sanità affinchè le unità sanitarie locali medesime forniscano, con proprio personale, determinate prestazioni occorrenti al mantenimento e alla riattivazione funzionale di anziani e di inabili.

Ove le prestazioni predette concorrano concretamente ad alleviare i costi dei ricoveri, le convenzioni dovranno contenere l'impegno dell'ente o dell'istituzione a ridurre in proporzione le rette di ospitalità praticate.

Art. 7.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 8 miliardi per l'esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 6 - categoria IV, il cap. 2541 con la denominazione: « Finanziamenti alle unità sanitarie locali per la concessione di contributi per le prestazioni di assistenza e di riabilitazione psicofisica erogate agli ospiti che si trovino in condizione di non autosufficienza presso strutture residenziali protette per anziani, e per prestazioni dirette a favore degli anziani e degli inabili » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 8 miliardi per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 8 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 (rubrica n. 6 - partita n. 1, dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 2541 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 6 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 giugno 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. 68.

Intervento finanziario straordinario a favore del comune di Sutrio e dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Carnia centrale e modifica dell'art. 10 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 24 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTERVENTO FINANZIARIO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMUNE DI SUTRIO E DELL'AZIENDA AUTONOMA DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO DELLA CARNIA CENTRALE.

Art. 1.

Per consentire al comune di Sutrio ed all'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Carnia centrale di far fronte alle particolari esigenze finanziarie insorte a seguito della realizzazione e della gestione da parte di detti enti degli impianti a funi e termali e delle relative pertinenze, l'amministrazione regionale è autorizzata a somministrare agli stessi, importi non eccedenti a lire 900 milioni e, rispettivamente, a lire 1.800 milioni.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 dev'essere stipulata — su conforme deliberazione della giunta regionale — apposita convenzione nella quale verranno indicate le modalità organizzative e gestionali degli impianti e alla cui attuazione sarà condizionata la somministrazione degli importi previsti nella presente legge.

Art. 3.

Gli importi di cui al precedente art. 1 dovranno essere restituiti all'amministrazione regionale, senza carico di interessi, entro nove anni dalla somministrazione dell'intera somma.

Nella convenzione di cui al precedente art. 2 verranno stabiliti gli importi annui che gli enti saranno tenuti a rimborsare, nonchè i termini di scadenza dei relativi versamenti e gli interessi dovuti in caso di ritardo nei versamenti stessi.

Nel primo quadriennio successivo alla data di versamento dell'intera somma dovrà comunque essere rimborsato un importo non inferiore al 15% di quello somministrato.

Art. 4.

Con il provvedimento d'approvazione della convenzione potrà essere disposto il versamento di una quota dell'importo da somministrare, in misura non eccedente il 70% dell'importo stesso.

Per ottenere, dopo l'anticipazione, il pagamento delle quote restanti, gli enti interessati dovranno produrre apposita richiesta, corredata da una relazione illustrante l'impiego degli importi ricevuti.

Art. 5.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata la spesa complessiva in termini di competenza per l'esercizio finanziario 1983 di lire 2.700 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 11 - categoria XIII, il cap. 8701 con la denominazione: «Somministrazione straordinaria, su rimborso, a favore del comune di Sutrio e dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Carnia centrale» con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.700 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 2.700 milioni si fa fronte:

per lire 1.250 milioni, mediante storno dai sottoelencati capitoli del precitato stato di previsione:

lire 100 milioni dal cap. 6851,
lire 150 milioni dal cap. 6852,
lire 1.000 milioni dal cap. 6901,

corrispondenti a parte delle quote non utilizzate al 31 dicembre 1982 e trasferite — ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 — con decreto dell'assessore alle finanze n. 9/Rag. del 9 febbraio 1983;

per lire 1.450 milioni, mediante storno dai sottoelencati capitoli del medesimo stato di previsione:

lire 750 milioni dal cap. 1953,
lire 700 milioni dal cap. 1954.

Sul precitato cap. 8701 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.900 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 6.

Per l'introito degli importi di cui al precedente art. 3, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito «per memoria» al titolo III - rubrica n. 1 - categoria XVI, il cap. 918 con la denominazione: «Rimborso della somministrazione straordinaria erogata a favore del comune di Sutrio e dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Carnia centrale».

Titolo II

MODIFICA ALL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1982, N. 60, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 7.

Il testo del terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modifiche viene sostituito con il seguente:

«Al di fuori dell'ipotesi di cui ai precedenti commi, possono esser accolte domande di contributo anche se i lavori da sovvenzionare:

a) siano stati iniziati, purché non antecedentemente al 1° gennaio 1982,

b) siano stati iniziati, seppure antecedentemente al 1° gennaio 1982, e ancorchè ultimati, purchè detti lavori vengano o siano stati eseguiti in prosecuzione di opere sovvenzionate ai sensi delle leggi regionali richiamate al precedente art. 9 ed eseguiti sul medesimo immobile».

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 giugno 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. **69**.

Norme di attuazione dell'art. 7 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente gli interventi connessi alla realizzazione dello scalo ferroviario di Carvignano del Friuli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del 24 giugno 1983*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale provvede all'attuazione degli interventi previsti e finanziati dall'art. 7 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sulla base di programmi elaborati dall'amministrazione provinciale di Udine, dal comune di Cervignano del Friuli e dal comune di Bagnaria Arsa.

Il programma elaborato dall'amministrazione provinciale di Udine riguarda opere ed interventi finalizzati ad un equilibrato assetto urbanistico e alla tutela ambientale del territorio interessato alla realizzazione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli, da eseguirsi a cura dell'amministrazione provinciale medesima, sentiti gli enti locali interessati, fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000 milioni.

I programmi elaborati dai comuni di cui al primo comma comprendono opere ed interventi di natura e competenza comunali, da realizzarsi a cura delle amministrazioni comunali di Cervignano del Friuli, fino alla concorrenza di lire 6.000 milioni e, rispettivamente, dell'amministrazione comunale di Bagnaria Arsa, fino alla concorrenza di lire 2.000 milioni.

Art. 2.

Le amministrazioni comunali di Cervignano del Friuli e di Bagnaria Arsa deliberano i rispettivi programmi di utilizzo dei fondi per l'attuazione delle opere e degli interventi di cui al terzo comma dell'art. 1 e li inoltrano all'amministrazione provinciale di Udine.

L'amministrazione provinciale di Udine provvede, entro 45 giorni dal ricevimento delle proposte, ad approvare, anche ai fini del coordinamento, i programmi comunali e ad inoltrare gli stessi all'amministrazione regionale tramite la direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

L'amministrazione provinciale di Udine delibera il programma di sua competenza previsto all'art. 1 e lo inoltra all'amministrazione regionale tramite la direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

Entro i successivi 60 giorni, la giunta regionale provvede all'approvazione dei programmi attuativi delle opere e degli interventi.

Eventuali modifiche dei programmi attuativi avvengono con le medesime procedure ovvero per iniziativa dell'amministrazione regionale.

Art. 3.

Alla progettazione esecutiva delle opere e degli interventi di cui al secondo comma dell'art. 1 provvede l'amministrazione regionale tramite la direzione regionale della viabilità, dei

trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali; all'esecuzione delle stesse provvede l'amministrazione provinciale di Udine, sotto l'alta sorveglianza dell'amministrazione regionale, sentiti i competenti organi delle ferrovie dello Stato.

Alla progettazione ed all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al terzo comma dell'art. 1 provvedono direttamente le amministrazioni comunali di Cervignano del Friuli e di Bagnaria Arsa, secondo le rispettive competenze.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali indicati nel precedente art. 1 le somme necessarie alla realizzazione dei programmi ivi previsti.

L'erogazione dei finanziamenti viene effettuata in un'unica soluzione ed in via anticipata, nel rispetto dei limiti previsti dal citato art. 1.

Gli enti locali assegnatari dei finanziamenti sono tenuti, a pena di decadenza dei finanziamenti stessi, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all'impiego del finanziamento entro il termine stabilito dal provvedimento di assegnazione.

Art. 5.

Per le finalità previste dal precedente art. 4, è autorizzata la spesa, sia in termini di competenza che di cassa, di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - direzione generale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria XI, il capitolo 5600 con la denominazione: « Finanziamento straordinario a favore degli enti locali per le esigenze urbanistiche e dei servizi sociali, connesse alla costruzione dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli » e con lo stanziamento, sia in termini di competenza che di cassa, di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1983, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 7002 del precitato stato di previsione della spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 giugno 1983

COMELLI

(4214)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **27**.

Legge di bilancio 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 19 *maggio* 1983)

(*Omissis*).

(4177)

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **28**.

Ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale (Ertag). Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 25 *maggio* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **29**.

Ente toscano di sviluppo agricolo e forestale (E.T.S.A.F.). Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 25 *maggio* 1983)

(*Omissis*)

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **30**.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (Irpet). Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 25 *maggio* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **31**.

Centro riferimento attività emotrasfusionale e produzione emoderivati (C.R.E.). Bilancio di previsione esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 25 *maggio* 1983)

(*Omissis*).

(4178)

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **32**.

Proroga per l'anno 1983 dei termini di approvazione e presentazione dei bilanci di previsione delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 25 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In analogia a quanto stabilito dall'art. 1, primo comma del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 il bilancio di previsione delle unità sanitarie locali per l'anno 1983 deve essere deliberato entro il 31 maggio 1983.

La relativa deliberazione corredata del bilancio viene trasmessa all'organo di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 18 maggio 1983

BARTOLINI

(Incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 30 luglio 1980, n. 570).

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 *aprile* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 14 *maggio* 1983.

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **33**.

Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 25 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge detta la nuova disciplina delle tariffe del trasporto pubblico locale e ne determina il sistema tariffario minimo al fine di realizzare l'equilibrio del rapporto ricavi-costi in attuazione dei principi stabiliti dalla legge n. 151/81.

Titolo I

TRASPORTI EXTRAURBANI

Art. 2.

Nell'esercizio del trasporto pubblico locale relativamente ai servizi extraurbani di concessione regionale, si applicano le tariffe minime indicate nelle tabelle allegate *A* e *B* salvo quanto disposto dai successivi articoli 5 e 6.

Art. 3.

Il prezzo dei biglietti ordinari viaggiatori e degli abbonamenti è calcolato in base alla tabella *A* e alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascuna linea ed è determinato secondo i seguenti criteri e modalità:

1) i biglietti di viaggio vengono rilasciati soltanto per le relazioni tra fermate per le quali è autorizzato il frazionamento della tariffa;

2) per ogni relazione il prezzo è calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con la esclusione delle eventuali diramazioni;

3) per le relazioni che iniziano o terminano in corrispondenza ad una fermata senza frazionamento di tariffa, si applica il prezzo relativo alla fermata per la quale è previsto il frazionamento di tariffa e che rispettivamente precede o segue quella facoltativa salvo il caso di cui al successivo punto 4);

4) qualora in un centro abitato esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo si applica a tutte quelle facoltative comprese nello stesso centro;

5) per le relazioni comuni a più linee dello stesso percorso si applica uguale tariffa, salvo il disposto dell'art. 5;

6) per le relazioni che prevedono interscambio fra più linee la tariffa deve essere riferita alla percorrenza complessiva.

Per esigenze di integrazione tra servizio extra-urbano ed urbano il consiglio regionale, anche su proposta degli enti locali interessati può stabilire discipline tariffarie diverse da quelle della presente legge su determinate linee o tratti di linea.

In ogni caso per le relazioni comuni la tariffa della prima tratta extraurbana non può essere inferiore a quella urbana.

Art. 4.

Ai viaggiatori che ne facciano richiesta sono rilasciati biglietti di abbonamento mensile alle tariffe della tabella *A*.

Ai lavoratori dipendenti che ne facciano richiesta documentata, anche mediante dichiarazione sostitutiva, sono inoltre rilasciati i biglietti di abbonamento con validità di cinque giorni o sei giorni, nell'ambio della settimana indicata, alla tariffa della tabella *A*.

I suddetti biglietti di abbonamento sono riferiti a relazioni determinate, sono non cedibili, a vista e senza limitazioni del numero delle corse.

Gli abbonamenti settimanali devono riportare l'indicazione dei giorni di non utilizzo, scelti dall'utente al momento dello acquisto; quelli mensili hanno validità dal primo all'ultimo giorno del mese.

Gli abbonamenti rilasciati da un'azienda concessionaria di trasporti locali per una determinata tratta sono validi anche per i servizi di trasporto gestiti da altre aziende sul medesimo percorso.

Le aziende interessate provvedono alle relative convenzioni per la ripartizione dei proventi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Possono essere istituiti, anche su proposta degli enti locali interessati, biglietti ed abbonamenti cumulativi fra servizi di trasporti gestiti anche da aziende diverse. Le relative tariffe sono riferite alla percorrenza complessiva.

Per i servizi di trasporto strada-rotaia è ammessa l'adozione, con deliberazione del consiglio regionale, sulla base di convenzioni stipulate con l'Azienda delle ferrovie dello Stato, di tariffa diverse da quelle della tabella *A* per la percorrenza complessiva.

Art. 6.

Per le corse celeri individuate con apposita delibera del consiglio regionale le tariffe di cui alla tabella *A* sono aumentate del 25% con arrotondamento alle 100 lire superiori.

Le aziende possono istituire il servizio di prenotazione dei posti per corse celeri applicando un prezzo corrispondente al 10% della tariffa di corsa semplice, dandone comunicazione alla giunta regionale.

Art. 7.

Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sè gratuitamente due bagagli di peso complessivo non superiore a kg. 10 e di dimensioni non superiori a cm 50×30×25.

Per i bagagli che eccedono il numero, il peso e le dimensioni di cui al comma precedente, il prezzo del biglietto è calcolato in base alla tariffa indicata nella tabella allegata « B ».

Per i bagagli di peso superiore a kg 10 la tassazione deve essere fatta al netto dei primi 10, trasportati in franchigia.

I bagagli di peso fino a kg 10 che eccedono le dimensioni di cui al primo comma vengono tassati in base alla classe di tariffa da 11 a 20.

Le frazioni di chilogrammi si arrotondano per difetto.

Gli enti e le aziende che esercitano servizi di pubblico trasporto possono effettuare anche il trasporto di colli non accompagnati. I proventi di tale servizio debbono assicurare la copertura integrale dei relativi costi.

Art. 8.

Le aziende e gli enti presentano alla Regione le nuove tabelle polimetriche delle tariffe, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la formazione delle tabelle polimetriche le frazioni di chilometro sono arrotondate al chilometro superiore.

Nei servizi di trasporto pubblico extraurbano i divieti di carico sono ammessi solo se posti a protezione dei servizi ad impianti fissi.

Qualora, al fine di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, le aziende e gli enti concessionari intendano disporre variazioni tariffarie in aumento rispetto al sistema tariffario minimo disposto dalla presente legge, devono darne comunicazione alla giunta regionale almeno trenta giorni prima dell'adozione del provvedimento.

Art. 9.

La giunta in sede di rilascio o di modifica delle concessioni di servizi di trasporto pubblico può obbligare le aziende che gestiscono servizi di trasporto in zone non servite altrimenti al trasporto di giornali quotidiani e medicinali in partite, questi ultimi fino a 5 kg.

Le tariffe e le modalità di trasporto di giornali quotidiani e di medicinali saranno fissate sentiti le testate interessate, l'ordine dei farmacisti, l'A.N.A.C. e la C.I.S.P.E.L. toscani.

Art. 10.

La disciplina tariffaria prevista dalla presente legge non si applica ai servizi di gran turismo.

Nei provvedimenti della giunta regionale concernenti concessioni di servizi di gran turismo è determinato per ogni gita o tratta il prezzo complessivo del trasporto a carico di ciascun utente, nonchè il numero minimo dei biglietti emessi, al di sotto del quale l'impresa può sopprimere la gita.

Titolo II

TRASPORTI URBANI

Art. 11.

Gli enti e le aziende che esercitano servizi di trasporto urbano pongono in vendita per l'utenza:

a) biglietti per corsa semplice e biglietti con validità oraria di rete; la tariffa minima per corsa semplice è fissata in L. 300 e, per le città con oltre 200.000 abitanti, in L. 400. Tale prezzo è incrementato almeno di L. 100 nel caso di biglietti con validità oraria di rete;

b) carte personali di libera circolazione, con validità giornaliera o di 24 ore; per l'intera rete le relative tariffe minime sono fissate in L. 1.000 e per le città con oltre 200.000 abitanti in L. 2.000;

c) abbonamenti mensili con validità di rete o di percorso;

d) abbonamenti di cui alla lettera precedente a tariffa agevolata riservati a lavoratori con limitazione oraria e dell'estensione dei servizi.

I comuni singoli od associati determinano le tariffe ed i tipi di biglietti da porre in vendita per ciascuna delle categorie tariffarie di cui alle lettere precedenti, tenuto conto dell'estensione della rete, della frequenza delle corse, delle esigenze del bilancio nel rispetto comunque della misura stabilita dal decreto del Ministro dei trasporti di cui alla lettera *b*) dell'art. 6 della legge n. 151/81.

Per gli abbonamenti di cui alla lettera *c*), dovrà essere tenuto conto delle tariffe applicate per i biglietti e le carte giornaliere dell'esigenza di incentivare l'uso abituale del trasporto collettivo anche con particolare riferimento a determinate categorie sociali e, nel caso in cui la rete comprenda anche percorsi non urbani, delle tariffe vigenti sulle autolinee extraurbane.

Le tariffe stabilite nel presente articolo possono essere aumentate per conseguire un migliore equilibrio nel rapporto ricavi-costi secondo le determinazioni del consiglio regionale ai sensi dell'art. 19 terzo comma della presente legge.

Per i biglietti ed abbonamenti comulativi di trasporti urbani con ferrovie statali od in concessione, o con altri servizi di trasporto pubblico extraurbano, possono essere autorizzate dal consiglio regionale anche tariffe diverse da quelle di cui all'articolo precedente, facendo riferimento al percorso complessivo cui il biglietto o abbonamento comulativo si riferisce.

Art. 12.

Il consiglio regionale definisce indirizzi ed interventi volti a favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani e nelle isole dell'arcipelago.

Titolo III
NORME COMUNI

Art. 13.

Le aziende che esercitano servizi di trasporto pubblico locale hanno l'obbligo di:

1) porre in evidenza alle fermate indicate dal comune competente la frequenza dei passaggi di ogni singola linea nonchè, per i servizi extraurbani, i quadri orario delle linee relative;

2) pubblicare e diffondere, almeno due volte l'anno l'orario completo di tutti i loro servizi con la durata delle percorrenze delle linee urbane, i quadri-orari delle linee extraurbane con la lunghezza delle singole tratte e le tabelle tariffarie delle linee extraurbane e dei servizi urbani;

3) esporre al pubblico, per i servizi urbani, nei punti indicati dal comune competente, una carta della rete con indicate graficamente ed elencate le diverse linee e le tariffe vigenti.

L'inosservanza della norma di cui al punto 1) comporta per l'azienda esercente il servizio la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 30.000 a L. 10.000 per ogni fermata sprovvista in tutto od in parte delle indicazioni.

L'inosservanza della norma di cui al punto 2) comporta per l'azienda esercente la rete dei servizi la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 12 milioni per ogni orario non pubblicato e diffuso.

Art. 14.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le aziende e gli enti esercenti servizi pubblici di trasporto locale provvedono all'installazione sui veicoli, secondo apposita regolamentazione stabilita dal consiglio regionale, di dispositivi registratori per il controllo automatico del traffico e della velocità e regolarità dei servizi tali da assicurare anche una documentazione omogenea sul trasporto pubblico locale.

Per la mancata installazione dei dispositivi rispondenti ai requisiti prescritti ai sensi del comma precedente o per il loro mancato funzionamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a lire 5 milioni.

Art. 15.

Alla applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge agli articoli 13 e 14 provvede il Presidente della giunta regionale ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 16.

Ai portatori di handicap con invalidità dal 67 al 100 % per cause civili, di lavoro, di guerra e di servizio, dalla I alla V categoria, ai sordomuti, ai ciechi civili, agli invalidi minori di 18 anni, ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai perseguitati politici antifascisti riconosciuti che lo richiedono, possono essere rilasciate, previa esibizione di idonea documentazione, tessere di libera circolazione sui trasporti pubblici locali che si svolgono nel territorio regionale. Le tessere hanno validità anche per gli accompagnatori autorizzati ai sensi delle norme vigenti.

Lo stesso beneficio può essere esteso agli ultra sessantacinquenni, agli invalidi di guerra, di lavoro, civili, per servizio il cui reddito personale complessivo sia inferiore o uguale al valore minimo della pensione di vecchiaia corrisposta dall'INPS.

Criteri, modalità e procedure per il rilascio e la determinazione degli oneri sono disciplinati con successivi appositi provvedimenti.

Art. 17.

Alle aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, cui vengono corrisposti contributi o sovvenzioni di esercizio da parte della Regione o di enti locali, è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti o a tariffa ridotta, validi sulle linee da essa gestite.

L'ente locale può deliberare concessioni di viaggio gratuite o ridotte per determinare categorie di utenti provvedono a rimborsare all'azienda la differenza del prezzo di ogni documento di viaggio.

Art. 18.

I viaggiatori dei servizi di trasporto pubblico locale sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio comunque non valido sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pari a 30 volte il biglietto a tariffa ordinaria per corsa semplice per i servizi urbani e per i servizi extra-urbani 10 volte il prezzo del biglietto riferito alla tratta dal capolinea alla fermata successiva all'accertamento.

All'accertamento della irregolarità di cui al comma precedente provvedono le aziende concessionarie con personale all'uopo autorizzato, cui deve essere assicurata la qualità del giurato nelle forme volute dalla legge.

L'importo della sanzione amministrativa prevista dal primo comma è devoluto all'azienda concessionaria.

Art. 19.

Il consiglio regionale, anche su proposta degli enti locali interessati e comunque con il concorso degli stessi, procede almeno una volta all'anno alla verifica degli effetti delle disposizioni contenute nella presente legge e stabilisce con apposita deliberazione le modifiche tariffarie che si rendessero necessarie.

Le tariffe dei biglietti e degli abbonamenti nonchè del trasporto bagagli per i servizi di trasporto pubblico locale saranno definite tenendo conto anche dei seguenti elementi:

a) variazione del costo di produzione del servizio;

b) coordinamento con le tariffe ferroviarie;

c) l'incremento del rapporto ricavi-costi da conseguire annualmente.

Il consiglio regionale, nel rispetto delle procedure di cui al primo comma e, con riferimento ai provvedimenti di cui all'art. 6, lettera *b*), della legge n. 151/81 determina altresì l'eventuale articolazione territoriale del rapporto ricavi-costi.

Art. 20.

Sono abrogate le norme della legge regionale 21 febbraio 1981, n. 23, con esclusione di quelle di cui all'art. 2.

TABELLA A

Km	Corsa semplice	Abbonamento mensile	Abbonamento settimanali lavoratori dipendenti e per studenti — 5 giorni	6 giorni
1-4	300	7.500	1.300	1.600
5-8	500	10.000	1.700	2.100
9-12	600	13.000	2.000	2.600
13-16	800	16.000	2.600	3.100
17-20	900	18.000	3.000	3.500
21-24	1.000	20.000	3.300	3.900
25-28	1.200	21.000	3.600	4.300
29-34	1.400	23.000	3.900	4.700
35-38	1.500	24.000	4.200	4.900
39-42	1.700	26.000	4.400	5.300
43-48	1.800	27.000	4.700	5.600
47-50	2.000	29.000	5.000	6.000
51-54	2.200	30.000	5.200	6.200
55-58	2.400	32.000	5.500	6.500
59-61	2.600	35.000	6.000	7.000
65-70	2.800	38.000	6.500	7.800
71-76	3.000	41.000	7.200	8.600
77-84	3.300	45.000	7.800	9.400
85-92	3.700	48.000	8.500	10.100
93-100	4.000	53.000	9.100	10.900
101-110	4.400	56.000	9.800	11.700
111-120	4.800	63.000	10.900	13.000
121-130	5.200	66.000	11.400	13.700
131-140	5.600	69.000	12.000	14.300
141-150	6.000	75.000	13.000	15.600
151-160	6.300	78.000	13.500	16.300
161-170	6.600	81.000	14.000	16.900
171-180	6.900	84.000	14.600	17.600
181-190	7.200	87.000	15.000	18.200
191-200	7.500	90.000	15.600	19.000

TABELLA B

(Tariffe bagagli accompagnati)

Km	Chilogrammi 12-20 Lire	21-30 Lire	31-40 Lire	41-50 Lire	51-60 Lire
da 1 a 20 .	500	600	800	1.000	1.200
da 21 a 40 .	600	800	1.000	1.200	1.500
da 41 a 60 .	800	1.000	1.200	1.500	1.800
da 61 a 100 .	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000
da 101 a 150 .	1.200	1.500	1.800	2.000	2.200
oltre 150 .	1.500	1.800	2.000	2.300	2.500

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 18 maggio 1983

BARTOLINI

(Incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 30 luglio 1980, n. 570).

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 aprile 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 14 maggio 1983.

(4179)

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **34**.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali e statali per il periodo di validità del bilancio pluriennale 1983-85.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 19 *maggio* 1983)

(*Omissis*).

(4180)

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1983, n. **35**.

Legge di bilancio 1983. Assestamento e variazioni.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 1° *giugno* 1983)

(*Omissis*).

(4181)

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1983, n. **36**.

Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'8 giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

AMBITI DI OPERATIVITA' DELLA LEGGE E FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

Le unità sanitarie locali operano nel rispetto dei principi fissati dall'art. 32 della Costituzione per il soddisfacimento dei diritti individuali e degli interessi della collettività inerenti la tutela della salute fisica e psichica sanciti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive integrazioni e modificazioni.

L'attività degli amministratori e degli operatori delle Unità sanitarie locali è obbiettivamente finalizzata ad assicurare prestazioni adeguate ai bisogni dell'utente delle unità sanitarie locali.

La partecipazione dei cittadini, anche attraverso la formulazione di rilievi nelle forme previste dalle norme di cui al titolo V della presente legge, concorre alla verifica sull'andamento delle attività assistenziali affidata alla Regione dall'articolo 13, primo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Art. 2.

Agli effetti del trattamento sanitario e assistenziale nell'ambito dei servizi e dei presidi delle unità sanitarie locali, gli operatori devono tenere comportamenti che non inducano in stato di soggezione l'utente rispettando, altresì, le sue convinzioni religiose, filosofiche e politiche secondo i principi della pari dignità umana.

Analogamente a quanto dispongono le norme contenute negli articoli 19 e 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli operatori sono tenuti al rispetto della volontà del cittadino di ricorrere a luoghi di diagnosi e cura sia ambulatoriali che di ricovero nei limiti oggettivi della organizzazione dei servizi sanitari e conformemente alle vigenti disposizioni.

Per la ricerca e la sperimentazione clinica del farmaco sull'uomo sono richiamate le norme contenute nella legge regionale 25 agosto 1978, n. 59, e successive modificazioni.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE SOCIO-SANITARIA E DIRITTI COLLETTIVI

Art. 3.

I servizi delle unità sanitarie locali erogano agli utenti prestazioni compatibili con i modelli organizzativi e funzionali fissati dalle leggi nazionali e regionali, perseguendo la migliore utilizzazione delle risorse a disposizione e costantemente verificando la corrispondenza delle strutture al tipo e grado delle infermità accertate.

E' compito principale degli organi di gestione delle Unità sanitarie locali rimuovere ostacoli di carattere organizzativo, tecnico e amministrativo che non permettano o ritardino la regolare erogazione delle prestazioni.

Al fine di promuovere migliori interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel complesso unificato dei servizi per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 6 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63, gli operatori delle unità sanitarie locali, anche su istanza degli utenti secondo quanto previsto dal successivo art. 21, inoltrano, in forma congiunta o individuale, all'ufficio di direzione di cui all'art. 17 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71, motivati rilievi e proposte in merito alla erogazione delle prestazioni ed al grado di efficienza delle attrezzature.

L'ufficio di direzione nel rispetto della competenza dei singoli servizi delle unità sanitarie locali, esprime ai competenti organi di gestione il proprio parere in ordine ai rilievi ed alle proposte di cui al precedente comma.

Art. 4.

La giunta regionale, nell'ambito del piano per l'edilizia sanitaria, su richiesta degli organi di gestione delle unità sanitarie locali, propone al consiglio regionale interventi per opere di costruzione o ristrutturazione di locali da destinare a biblioteche o sale di soggiorno affinché i malati possano continuare i propri rapporti familiari e sociali durante la degenza nonché coltivare i propri interessi culturali.

L'ufficio di direzione delle unità sanitarie locali predispone un programma articolato per consentire il realizzarsi nei presidi di una degenza personalizzata attraverso spazi ed arredi riservati al ricoverato.

Titolo III

CONSENSO E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI - DIRITTI INDIVIDUALI

Art. 5.

Gli utenti hanno diritto ad ottenere informazioni essenziali riguardanti l'organizzazione dei servizi, i compiti e le attribuzioni di amministratori e operatori. A tale fine il comitato di gestione delle unità sanitarie locali è impegnato a rendere manifesti con opportuni mezzi di informazione i dati di conoscenza necessari.

Analogamente a quanto precede, l'utente è posto in condizione di identificare, in base a elementi obiettivi, il profilo professionale e la posizione funzionale degli operatori e quindi di conoscere il nome dei medici direttamente responsabili del coordinamento e dell'espletamento delle indagini e delle cure. Il ricoverato ha diritto di chiedere loro una informazione completa riguardante la diagnosi, anche provvisoria, e la prognosi in termini per lui facilmente comprensibili.

Qualora il sanitario ravvisi l'inopportunità di una informazione diretta, i dati di cui al precedente comma sono messi a disposizione dei familiari o, in mancanza, di coloro che si occupano del ricoverato.

Nei rispettivi reparti sono stabiliti i giorni e le ore durante i quali gli operatori forniscono informazioni sullo stato di salute del degente, salvo parere contrario dello stesso.

Le dichiarazioni dell'utente agli operatori sanitari e sociali nonché le indagini e i trattamenti cui egli è stato sottoposto hanno carattere riservato.

Art. 6.

Fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, nessun intervento chirurgico, esame diagnostico, terapia tradizionale o sperimentale, ne alcun intervento assistenziale, sono praticati contro la volontà dell'interessato che, salvo casi di urgente necessità, è messo in condizione di rendersi conto di quanto gli viene proposto.

Il paziente ha il diritto di chiedere all'operatore e di ottenere informazioni chiare ed esaurienti prima di qualsiasi indagine o trattamento, sopratutto per quanto concerne i disagi, i rischi e la durata.

Il paziente ha diritto di essere informato su indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguiti altrove.

Qualora l'utente rifiuti il consenso ad un intervento ritenuto indispensabile, il medico richiede il rilascio di una dichiarazione liberatoria da parte dell'interessato o dei suoi familiari o di chi lo rappresenta.

Il malato ha diritto di dettare brevi informazioni, da inserire per iscritto in apposita sezione della cartella clinica, sul suo stato di salute, su eventuali incompatibilità con la terapia in atto e su quanto altro egli crede opportuno, per informare ufficialmente i sanitari delle sue condizioni ed allo scopo di rendere possibile in caso di errori diagnostici e terapeutici, l'accertamento di eventuali responsabilità.

Allorché il malato è completamente o parzialmente incapace, di diritto o di fatto, di far valere i diritti di cui ai comma precedenti, gli stessi sono esercitati dalla persona che lo rappresenta per legge.

Art. 7.

I servizi dell'unità sanitaria locale sono organizzati in modo da assistere, finché possibile, gli utenti nel proprio ambiente di vita, evitando istituzionalizzazioni non necessarie in presidi residenziali.

Art. 8.

L'utente ha diritto di essere informato con anticipo ogni volta che, per motivi organizzativi, anche di carattere contingente, nel presidio in cui è ospitato non si può provvedere in tempi ragionevoli alle sue necessità di assistenza, diagnosi e cura.

Il trasferimento in altro presidio può avvenire solo nell'interesse dell'utente o per un più vasto interesse generale, quando le condizioni dell'interessato lo consentano e, salvo i casi di urgenza, quando egli ha ricevuto tutte le informazioni sulla necessità di un simile provvedimento e sulle alternative ad esso.

Se la degenza in ospedale si prolunga senza apparente giustificazione, il malato ha diritto di conoscerne il motivo in modo esauriente.

Art. 9.

Il medico operante nei vari presidi e il medico di fiducia del paziente si consultano per una maggiore conoscenza degli elementi utili alla diagnosi ed alla cura.

Al momento della dimissione dall'ospedale sono forniti per iscritto al medico di fiducia tutti i dati utili a garantire una continuità di trattamento.

Art. 10.

Il malato utente dei presidi residenziali ha diritto al rispetto del pudore del suo corpo e alla protezione della sua vita privata.

Art. 11.

Nei presidi residenziali, compatibilmente con le prescrizioni sanitarie, il regime dietetico deve tener conto delle esigenze manifestate dagli utenti in relazione alla loro convinzione religiosa.

Art. 12.

In tutti i presidi dell'unità sanitaria locale gli utenti con ridotta autonomia sono messi in grado di svolgere adeguatamente le proprie funzioni vitali e la propria vita di relazione.

Art. 13.

L'ufficio di direzione ed i coordinatori di settore predispongono piani per rendere quanto più compatibili le esigenze organizzative con gli orari ed i modi della vita civile degli utenti senza costituire intralcio all'attività sanitaria.

Per il fine di cui al precedente comma il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale adotta appositi provvedimenti in conformità di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 14.

Durante la degenza in ospedale il paziente ha diritto di mantenere i propri rapporti familiari e sociali negli orari fissati per ogni reparto, compatibilmente con le strutture esistenti con le esigenze terapeutiche ed organizzative.

Il personale sanitario che ha assistito la donna durante la gravidanza partecipa all'assistenza in tutte le fasi del parto che si svolge nelle strutture pubbliche o convenzionate. La donna può richiedere la presenza di almeno una persona di sua fiducia nelle fasi del parto stesso.

Secondo modalità stabilite dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, i pazienti possono riunirsi all'interno dell'ospedale, anche con la presenza dei familiari, per discutere i problemi che riguardano la loro condizione di ricoverati e promuovere iniziative in merito, anche con la presenza delle Associazioni aventi per finalità statutarie la tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario.

Titolo IV

TUTELA DELLA PERSONALITA' DEL MINORE

Art. 15.

Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio psico affettivo del minore in età evolutiva ed allo sviluppo armonico della sua personalità, i servizi delle unità sanitarie locali propri o convenzionati, garantiscono, sia nelle modalità organizzative dei presidi che nell'attuazione dei trattamenti terapeutici ed assistenziali, il rispetto delle esigenze affettive, espressive ed educative proprie del minore stesso.

Tutti i diritti e le facoltà riconosciuti ai genitori, in caso di loro assenza, sono esercitati da chi si occupa del minore.

Art. 16.

Gli operatori che hanno la responsabilità degli interventi sanitari e psico-terapeutici, oltre ad informare costantemente i genitori sullo stato di salute psico-fisico del minore, devono dare ogni informazione sugli atti cui sarà sottoposto, sui relativi tempi di esecuzione e il loro significato terapeutico, facilitando la presenza dei genitori per un ruolo attivo e consapevole nell'assistenza del minore stesso.

Uno dei genitori ha facoltà di assistere il minore durante le visite mediche e ambulatoriali, nell'atto dei prelievi per esami laboratoristici e durante le medicazioni ogni qualvolta detta assistenza non ha controindicazioni igienico sanitarie.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, quando la complessità di esecuzioni degli atti suggerisce limitazioni ovvero l'adozione di precauzioni, la opportunità e le modalità della presenza dei genitori vengono concordate con gli operatori interessati.

Art. 17.

Quando il genitore nell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 6, sesto comma, nega il proprio consenso ad attività diagnostica, terapeutica od assistenziale, l'operatore che ritiene tale scelta pregiudizievole per il minore chiede l'intervento del giudice minorile ai sensi dell'art. 333 del codice civile.

Art. 18.

Quando si rende necessario il ricovero del minore presso ospedali o case di cura convenzionate della Regione uno dei genitori ha facoltà di accedere e permanere nel reparto di ricovero del figlio nell'intero arco delle 24 ore.

A tale scopo deve essere adottato ogni provvedimento, anche a carattere provvisorio, idoneo ad agevolare la permanenza e l'assistenza familiare anche nelle ore notturne.

Al genitore che assiste il minore ricoverato è assicurata la possibilità di consumare pasti in ospedale, secondo le tariffe fissate dall'organo dirigente dello stesso.

Art. 19.

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, all'atto della istituzione e della riorganizzazione funzionale dei reparti ostetrico-ginecologici e pediatrici, nell'ambito presidi pubblici e privati, in coerenza con la programmazione socio-sanitaria, viene previsto:

a) per i reparti ostetrico-ginecologici, le modalità di trasformazione delle nursery in un sistema che consente la permanenza del neonato accanto alla madre;

b) per i reparti pediatrici:

un numero di letti, anche mobili, per ogni stanza da destinarsi a uno dei genitori per il graduale raggiungimento di un indice pari al 75% di letti pediatrici, con un massimo di quattro letti per bambino e di tre per i genitori in ogni stanza;

un congruo numero di servizi igienici;

spazi riservati a sale gioco;

spazi riservati a facilitare la presenza dei genitori in ospedale (spogliatoi, ripostigli, ecc.).

Art. 20.

L'unità sanitaria locale assicura la presenza di personale dei servizi sociali, di assistenza e di animazione, all'interno dei reparti ospedalieri e di altri presidi ospitanti minori allo scopo di garantire lo svolgimento di attività essenziali allo sviluppo psicologico ed emotivo e facilitare l'adattamento al nuovo ambiente del minore.

Per le finalità di cui al comma precedente viene promossa la collaborazione delle associazioni del volontariato.

Gli organi di amministrazione dell'Unità sanitaria locale stabiliscono intese con gli organi scolastici competenti volti ad organizzare, in locali idonei attività didattiche ed integrative per i minori degenti al fine di agevolare il reinserimento nella scuola ed il diritto allo studio.

E' consentita la possibilità di insegnamento ad opera di docenti scelti dai genitori.

E' consentita la visita di coetanei ai minori degenti in strutture ospedaliere o ospiti di strutture residenziali.

I minori ospiti nei reparti e nelle strutture di cui al comma precedente possono usare giocattoli o altri oggetti personali.

Titolo V

RIMOSTRANZE INTERVENTO DEL DIRETTORE CIVICO

Art. 21.

Al fine di stabilire un corretto rapporto con gli utenti e di eliminare eventuali disfunzioni, gli operatori dipendenti o convenzionati delle unità sanitarie locali ricevono per quanto concerne l'attività di propria competenza le rimostranze degli utenti sul funzionamento dei servizi.

Gli operatori addetti ad attività di servizio sociale sono interessati dagli utenti a problemi di carattere personale connessi al funzionamento dei servizi.

Gli operatori sono tenuti a fornire agli utenti, con tempestività, una illustrazione convenientemente dettagliata, dei motivi che hanno indotto, al fine del migliore impiego delle risorse disponibili in relazione all'interesse degli utenti, ad adottare le particolari modalità di funzionamento del servizio oggetto delle rimostranze e dell'interessamento di cui al primo e secondo comma.

Art. 22.

Gli utenti che, avendo protestato i propri diritti nei modi di cui all'art. 21, non ritengono esaurienti le spiegazioni ricevute, possono rivolgere reclamo iscritto al presidente del comitato di gestione della unità sanitaria locale per violazione delle norme della presente legge.

Il reclamo scritto deve essere consegnato direttamente all'operatore di cui all'art. 21, il quale è tenuto a trasmetterlo immediatamente al presidente del comitato di gestione che, a sua volta, lo trasmette all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

Art. 23.

Se all'interessato non viene fornita adeguata giustificazione entro 20 giorni dalla presentazione del reclamo ovvero la violazione del diritto continua o si ripete, l'utente può chiedere per iscritto l'intervento del difensore civico, istituito con legge regionale 21 gennaio 1974, n. 8.

Il difensore civico invita il responsabile dell'unità operativa interessata a fornire spiegazioni sui fatti denunciati, fissando il termine entro il quale la risposta deve essere fornita valendosi, se del caso, della collaborazione degli esperti di cui al seguente art. 24, ai quali è concessa facoltà di accesso alla documentazione e al personale relativi ai casi segnalati. Copia dell'invito viene trasmessa al presidente del comitato di gestione. Qualora non sia stata data alcuna risposta al reclamo scritto, il difensore civico invita anche il presidente del comitato di gestione a fornire spiegazioni sui motivi della mancata evasione del reclamo stesso.

Quando la responsabilità dell'accaduto è fatta risalire a comportamento degli amministratori, il difensore civico invita direttamente il presidente del comitato di gestione a fornire spiegazioni.

Art. 24.

Il difensore civico sente direttamente sui fatti segnalati qualsiasi operatore dipendente o convenzionato dell'unità sanitaria locale.

Per le attività previste dalla presente legge il difensore civico si avvale della collaborazione tecnico-professionale di operatori in servizio presso le unità sanitarie locali della Toscana o presso l'amministrazione regionale previa intesa, rispettivamente, con il responsabile del servizio o con il coordinatore del dipartimento cui il dipendente è assegnato.

Fino alla determinazione della dotazione organica prevista dall'art. 10, secondo comma, della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 8, su motivata richiesta del difensore civico promossa per i fini di cui alla presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta, adotta le misure transitorie necessarie per assicurare lo svolgimento delle funzioni del difensore civico stesso.

Art. 25.

Il difensore civico segnala all'assemblea e al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale e alla giunta regionale i ritardi e le irregolarità accertati, informando l'utente che ha presentato reclamo.

Art. 26.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il difensore civico invia, per ciascuna unità sanitaria locale, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al presidente della giunta regionale e al presidente dell'assemblea dell'unità sanitaria locale, ai sindaci dei comuni associati ed agli organi di partecipazione di cui all'art. 11 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63, e successive modificazioni.

Il presidente della giunta regionale utilizza le relazioni del difensore civico agli effetti di quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63, e successive modificazioni.

Titolo VI

NORME SANZIONATORIE E FINALI

Art. 27.

I rilievi formulati dal difensore civico circa il comportamento di operatori dipendenti sono acquisiti, in caso di apertura di procedimento disciplinare, dall'ufficio od organo competente a comminare la censura ovvero dalla commissione di disciplina prevista dalla legge regionale 29 maggio 1982, n. 45.

Analogamente si procede, per gli operatori convenzionati, da parte delle commissioni paritetiche di disciplina previste dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 28.

Nei confronti degli amministratori e dei diversi operatori a qualsiasi titolo dipendenti dall'unità sanitaria locale si applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.

La decadenza degli amministratori viene accertata e dichiarata dall'organo che ha provveduto alla nomina.

Art. 29.

Sono fatti salvi i gravami proposti in via amministrativa e giudiziaria previsti dalle leggi vigenti.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° giugno 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 *aprile* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 26 *maggio* 1983.

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1983, n. **37.**

Determinazione della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'*8 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Determinazione della tassa

La tassa a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, prevista dal primo comma dell'articolo 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e divenuta tributo proprio della regione Toscana ai sensi della legge regionale 31 agosto 1982, n. 72, è determinata nella misura di lire trentamila.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 1° giugno 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 *aprile* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 27 *maggio* 1983.

(4182)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1983, n. **15.**

Integrazione della legge regionale 29 agosto 1973, n. 25, concernente: « Attuazione di un programma di opere infrastrutturali di interesse collettivo nelle zone rurali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del* 7 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 4 della legge regionale 29 agosto 1973, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso in cui l'azienda agricola richiedente sia tenuta, per ottenere la fornitura di energia elettrica, a realizzare in proprio la costruzione di una cabina di trasformazione, la Regione concede un contributo, pari all'80% della spesa riconosciuta ammissibile, direttamente al titolare dell'aziende stessa ».

All'art. 5 della legge regionale 29 agosto 1973, n. 25, è aggiunto, dopo il primo, il seguente comma:

« L'approvazione dei progetti esecutivi da parte della giunta regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità e urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle nor-

me vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonchè degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 4 luglio 1983

MASSI

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1983, n. 16.

Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del* 7 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

La presente legge disciplina le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative, di carattere pecuniario e non, previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, e l'esercizio della delega delle relative funzioni.

La Regione determina con legge le sanzioni amministrative di sua competenza e i limiti minimi e massimi di esse.

Restano ferme le disposizioni di legge che disciplinano le sanzioni previste per le violazioni di norme tributarie regionali, nonché le sanzioni irrogate da organi regionali nell'esercizio dei poteri sostitutivi.

Art. 2.

Principi generali

L'applicazione delle sanzioni amministrative prevista da leggi regionali o comunque di competenza regionale si attua nel rispetto dei principi contenuti nella sezione 1ª del capo 1° della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3.

Delega

Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 1, primo comma, sono delegate ai comuni, a norma dell'art. 118 della Costituzione, o subdelegate a norma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

In via eccezionale, la legge regionale può delegare o subdelegare ad altri enti locali le funzioni di cui al comma precedente relativamente alle materie ad essi attribuite, delegate o subdelegate con leggi regionali.

Ai medesimi enti sono delegate, o subdelegate, le funzioni di vigilanza, nell'ambito dei territori di rispettiva competenza, nelle materie contemplate dalle norme sanzionatrici.

La competenza territoriale dell'ente delegato o subdelegato ad applicare le sanzioni amministrative, è determinata dal luogo nel quale è stata commessa l'infrazione.

Ferme restando le disposizioni della presente legge, e tenuto conto delle direttive emanate dal presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 59 dello statuto, gli enti delegati possono stabilire, con propri regolamenti, specifiche competenze dei propri organi e quanto altro necessario per l'applicazione e per la definizione in via amministrativa delle sanzioni.

In mancanza di diversa regolamentazione, per le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative è competente il sindaco o il presidente dell'ente delegato.

Art. 4.

Sanzioni riparatorie

La legge regionale stabilisce i casi in cui, oltre alle sanzioni amministrative, il contravventore è tenuto alla ulteriore sanzione riparatoria secondo quanto previsto dal codice civile.

Art. 5.

Accertamento delle violazioni

L'accertamento delle violazioni di cui all'art 1 è di competenza degli organi di polizia urbana e rurale, forestale, e di ogni altro organo di polizia a cui la legge statale e le leggi regionali attribuiscono tale competenza.

Per l'accertamento delle violazioni di disposizioni contenute in singole leggi, gli organi di cui all'ultimo comma dell'art. 3 possono incaricare guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 gugno 1931, n. 773, con provvedimenti recanti l'indicazione delle norme rispetto alle quali è conferito il potere di accertamento.

Gli enti pubblici e le associazioni riconosciute, che hanno come finalità la tutela del patrimonio culturale e ambientale cooperano all'accertamento nei limiti dei rispettivi compiti istituzionali.

I soggetti di cui ai primi due commi debbono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione ad effettuare l'accertamento, rilasciato, salvo diversa indicazione di legge, dall'organo di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 6.

Verbale di accertamento

Le violazioni vengono accertate mediante processo verbale redatto su apposito modulo.

Il processo verbale di accertamento è redatto almeno in triplice copia di cui una è rilasciata al trasgressore, una inviata all'ufficio o comando da cui il verbalizzante dipende, una trasmessa all'ente delegato competente ai sensi dell'art. 3.

Nel processo verbale devono essere specificati:

a) il giorno, l'ora e il luogo dell'accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

c) le generalità del trasgressore, se identificato;

d) le generalità degli eventuali responsabili in solido, se identificati;

e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

f) le norme che si ritengono violate;

g) se la violazione sia stata contestata al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido.

In calce al processo verbale è fatta menzione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore e sono indicate le generalità di persone in grado di testimoniare sul fatto costituente la violazione.

La Regione istituisce, per la compilazione del processo verbale di accertamento, moduli unificati.

Il processo verbale di accertamento, sottoscritto del verbalizzante, deve essere immediatamente inoltrato all'ufficio o al comando da cui il verbalizzante medesimo dipende, per i successivi adempimenti.

I processi verbali redatti dalle guardie giurate di cui all'articolo 5, secondo comma, sono trasmessi direttamente all'organo cui spetta, secondo le leggi regionali, irrogare la relativa sanzione.

Art. 7.

Contestazione della violazione

Le violazioni, quando è possibile, sono contestate immediatamente sia al trasgressore che all'eventuale responsabile in solido, se presenti, mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.

Qualora non abbia avuto luogo la contestazione personale nei confronti di tutte o di alcune delle persone indicate nel comma precedente, l'ufficio o comando, indicati nel penultimo

comma dell'articolo precedente, provvede, entro novanta giorni dalla data dell'accertamento dell'infrazione o della identificazione del trasgressore, a notificare agli interessati copia del processo verbale di accertamento in via amministrativa o a mezzo di ufficiale giudiziario secondo le disposizioni di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Sulla copia del processo verbale consegnata o notificata a norma dei commi precedenti, deve essere indicato l'ufficio o comando dal quale il verbalizzante dipende, deve essere fatta menzione della facoltà di far pervenire scritti difensivi, nonché di pagare in misura ridotta, e devono essere altresì indicati i relativi termini e modalità.

Nelle ipotesi di accertamento operate dalle guardie giurate di cui all'art. 5 il processo verbale indica l'organo cui spetta irrogare la sanzione.

Il processo verbale a carico della persona non identificata deve essere trasmesso, senza indugio, all'organo cui spetta irrogare la sanzione.

Art. 8.
Responsabilità in solido e sussidiaria

Il proprietario della cosa che è servita a commettere la violazione è responsabile in solido con il trasgressore, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Qualora le violazioni siano commesse da persona soggetta ad altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona fisica o giuridica investita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è responsabile in solido con il trasgressore salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Per le violazioni commesse da chi ha la rappresentanza o l'amministrazione di enti forniti di personalità giuridica, purché si tratti di inosservanza di obblighi inerenti alla qualità rivestita dall'autore della violazione, l'ente risponde delle sanzioni amministrative in via solidale con il trasgressore.

Per le sanzioni previste da leggi statali riguardanti materie delegate alla Regione, la responsabilità solidale o sussidiaria è regolata dalle disposizioni contenute nelle leggi medesime.

Art. 9.
Oblazione

Per le violazioni che importino la sola sanzione pecuniaria, qualora questa non sia stabilita in misura fissa o proporzionale, è ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per colui che lo effettua, di una somma pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, del doppio del minimo della sanzione prevista, oltre le eventuali spese di notificazione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notificazione del verbale di accertamento.

Il pagamento viene effettuato con le modalità di cui all'articolo 11.

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà del pagamento in misura ridotta, l'organo competente che introita il relativo importo è tenuto a dare immediata notizia all'ufficio o comando da cui dipende il verbalizzante.

Art. 10.
Scritti difensivi

Entro trenta giorni dalla data della consegna o della notificazione della copia del processo verbale, il trasgressore e gli eventuali responsabili in solido possono far pervenire all'ufficio o comando od organo cui è stato inoltrato il processo verbale di accertamento propri scritti difensivi.

Gli scritti difensivi devono essere redatti su carta legale e spediti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnati direttamente all'ufficio o comando od organo di cui al comma precedente che, in tale ultimo caso, ne rilascia ricevuta.

Art. 11.
Pagamento

Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria e di riparazione del danno si effettua presso la tesoreria del comune o degli altri enti delegati.

L'obbligato è tenuto altresì a pagare l'importo delle spese di notificazione degli atti e del bollo di quietanza.

L'obbligazione di pagare le somme dovute per le sanzioni pecuniarie non riparatorie non si trasmette agli eredi.

Art. 12.
Rapporto

Qualora non abbia avuto luogo o non sia prevista o consentita l'oblazione, l'ufficio o comando cui è stato inoltrato il processo verbale di accertamento presenta rapporto all'organo competente per l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

Al rapporto sono allegati il verbale di accertamento della contravvenzione, la prova dell'avvenuta notificazione di esso, gli eventuali scritti difensivi del contravventore e — quando l'infrazione abbia cagionato il danno di cui all'art. 4 — l'indicazione dell'entità di esso e dell'eventuale modalità di rimessa in pristino.

Art. 13.
Ordinanza

L'organo competente ad irrogare la sanzione, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la sanzione pecuniaria entro il minimo ed il massimo stabiliti dalla legge, tenuto conto della gravità dell'infrazione desunta dalle modalità dell'azione, dell'entità del danno arrecato o del pericolo cagionato, nonché dei precedenti del contravventore, e ne ingiunge il pagamento entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza.

Il medesimo organo, con gli stessi criteri e modalità di cui al primo comma, determina e commina, con ordinanza motivata, l'eventuale sanzione di natura amministrativa non pecuniaria e l'eventuale durata di essa e ne ingiunge l'esecuzione, stabilendone modalità e tempi.

Con l'ordinanza è altresì ingiunto al contravventore e alla persona obbligata, ai sensi dell'art. 8, di pagare nel termine di cui al primo comma, l'ammontare della sanzione riparatoria di cui all'art. 4 o di rimettere in pristino lo stato dei luoghi, stabilendone modalità e tempi di esecuzione.

Con ordinanza motivata, l'organo competente dispone l'archiviazione della pratica, quando è provato che il fatto non sussiste, o che non è stato commesso dalla persona indacata nel rapporto o da altra persona identificata successivamente, o quando il fatto contestato non costituisce violazione di norme, o quando per esso non sia prevista nessuna sanzione, o quando sia provata l'involontarietà dell'azione od omissione.

Art. 14.
Obbligo di rapporto

Quando dall'accertamento della violazione risulti anche un fatto nel quale può ravvisarsi un reato perseguibile d'ufficio l'organo competente inoltra rapporto al procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 3 del codice di procedura penale, trasmettendogli le informazioni e gli atti occorrenti.

Art. 15.
Opposizione

Contro l'ingiunzione di cui all'art. 13 gli interessati possono proporre opposizione secondo le norme processuali statali.

Art. 16.
Esecuzione coattiva

Decorso il termine stabilito nell'ordinanza per il pagamento della sanzione pecuniaria e/o della sanzione riparatoria, senza che sia stato provveduto, l'ente delegato o subdelegato procede nei confronti del contravventore e della persona obbligata ai sensi dell'art. 8 alla riscossione delle somme dovute mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 17.
Devoluzione dei proventi

Salvo quanto stabilito da leggi statali per materie delegate alle Regioni, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono integralmente devoluti ai comuni e agli altri enti delegati o subdelegati secondo la rispettiva competenza, a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 18.
Direttive, poteri sostitutivi

La giunta regionale, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e con l'approvazione delle commissioni consiliari competenti, propone le direttive da emanare ai sensi dell'art. 59 dello statuto, per l'esercizio della delega.

Le direttive devono ispirarsi alle esigenze di uniformità e semplicità delle procedure e di massima garanzia di difesa.

Gli eventuali provvedimenti sostitutivi, per accertata inerzia nel compimento di atti obbligatori sottoposti a termini fissi o comunque provvisti di scadenze essenziali da parte degli enti delegati, sono deliberati dal consiglio regionale, sentiti gli enti delegati interessati.

Art. 19.
Registro delle contravvenzioni

Per i fini di cui al penultimo comma, è istituito, nel territorio della regione Marche, il registro nominativo delle contravvenzioni alle norme regionali sanzionate in via amministrativa.

La tenuta del registro è delegata ai comuni di residenza delle persone nei confronti delle quali si è proceduto alla contestazione delle contravvenzioni.

I comuni e gli altri enti delegati di cui all'art. 3 della presente legge trasmettono ai comuni di residenza del responsabile dell'infrazione e della persona obbligata ai sensi dell'articolo 8 i dati relativi alla natura dell'infrazione contestata, alla sanzione inflitta e all'esito dell'eventuale opposizione.

I nominativi delle persone residenti fuori dai confini della regione Marche, nei confronti delle quali si sia proceduto alla applicazione di sanzioni amministrative, sono iscritti in separato elenco la cui tenuta è delegata al comune nel territorio del quale l'infrazione è stata commessa.

Il registro di cui al primo comma e l'elenco di cui al quarto comma del presente articolo sono sottoposti al segreto d'ufficio. Ai soli fini della determinazione dell'entità della sanzione da applicare, i comuni sono tenuti a trasmettere agli organi competenti le informazioni relative ai precedenti delle persone nei confronti delle quali si procede.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il presidente della giunta regionale emana, ai sensi dell'art. 59 dello statuto, le direttive per la tenuta del registro di cui al primo comma.

Art. 20.
Accertamenti mediante analisi di campioni

Nei casi previsti dall'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i campioni da sottoporre ad analisi sono prelevati in numero di 3; il primo di essi costituisce oggetto dell'analisi; il secondo è consegnato all'interessato unitamente alla comunicazione dell'esito della stessa; il terzo viene conservato dall'autorità procedente, per essere eventualmente utilizzato nella revisione dell'analisi ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto della disposizione suddetta.

Il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a corrispondere una somma fissata — tenuto conto dei costi effettivi delle operazioni di revisione e in misura comunque non inferiore né superiore di oltre il 20 per cento rispetto a quella stabilita dall'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571 — con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; con le stesse modalità si provvede all'aggiornamento dell'importo entro tre mesi dalla pubblicazione dei decreti interministeriali di cui alla citata disposizione; il versamento è effettuato direttamente in favore dell'istituto o laboratorio incaricati della revisione mediante specifico provvedimento dell'autorità procedente.

Il medesimo provvedimento stabilisce il termine per il versamento della somma; il mancato versamento entro il limite stabilito rende improcedibile l'istanza di revisione e determina la definitività della prima analisi.

Art. 21.
Sequestro

Fermo il disposto degli articoli 13, 19 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le cose sequestrate sono, nel più breve tempo possibile, trasportate e consegnate dall'organo o ufficio il cui personale ha provveduto al sequestro all'ente delegato competente all'applicazione delle sanzioni.

Qualora si tratti di armi, il trasporto è scortato dai vigili dell'ente suddetto.

Gli enti delegati provvedono a predisporre appositi locali o spazi in cui le cose sequestrate possano essere custodite con le necessarie garanzie di sicurezza.

Divenuta esecutiva la confisca amministrativa le cose confiscate ricadono, ad ogni effetto, nel patrimonio dell'ente delegato confiscante. E' sempre disposta la distruzione delle cose confiscate quando l'uso, la detenzione o l'anielazione di esse siano vietati in modo assoluto dalla legge. L'ordine di distruzione ne individua le modalità.

Anteriormente all'esecutività della confisca amministrativa soltanto le cose deperibili possono essere alienate, trasferendosi il vincolo sul denaro ricavato.

Art. 22.
Relazioni annuali

Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni e gli altri enti delegati trasmettono alla giunta regionale una relazione complessiva riguardante l'applicazione delle sanzioni amministrative nel corso dell'anno precedente.

Art. 23.
Abrogazione di norme anteriori

Sono abrogati:

la legge regionale 27 febbraio 1980, n. 8;

l'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 22 febbraio 1973, n. 6;

il quinto comma dell'art. 9 e l'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52;

l'ultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53;

l'art. 5 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 39.

Le disposizioni contenute in leggi regionali anteriori, che regolano le competenze e il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative e la destinazione dei proventi delle sanzioni fermo restando il vincolo di destinazione in contrasto con la disciplina dettata dalla presente legge, sono arogate.

Nell'art. 14 della legge regionale 23 maggio 1977, n. 17, al primo comma, il riferimento all'art. 5 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, s'intende sostituito con quello all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; al quarto e sesto comma i riferimenti agli articoli 7 e 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, si intendono sostituiti con quelli agli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Restano in vigore le norme regionali anteriori concernenti l'attribuzione della delega agli enti locali per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Per quanto non previsto dalla presente legge e dalle specifiche leggi regionali sanzionatorie, trovano diretta applicazione, nel procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi regionali o comunque di competenza regionale, le disposizioni in materia della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 24.

Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste in leggi regionali approvate durante la prima legislatura sono quadruplicate.

Art. 25.

Norma finale

I rinvii alla legge regionale 27 febbraio 1980, n. 8, per la disciplina delle sanzioni amministrative contenuti nelle leggi regionali si intendono riferiti alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 5 luglio 1983

MASSI

(4565)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1983, n. **23.**

Istituzione del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli, Abruzzo - Campania - Molise (C.I.F.D.A. - A.C.M.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *dell'*11 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di sviluppare la divulgazione agricola ed in applicazione del regolamento (CEE) n. 270/79, la Regione aderisce alla istituzione del « Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli, Abruzzo - Campania - Molise (C.I.F.D.A. - A.C.M.) ».

Art. 2.

Il funzionamento del Consorzio di cui all'art. 1 e regolamentato dallo statuto di cui all'allegato A della presente legge, conforme alle linee direttive in proposito emanate dalla C.E.E.

Art. 3.

Alla designazione dei rappresentanti della regione Campania nel consiglio generale del Consorzio provvede la giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.

Art. 4.

Con le modalità di cui all'art. 38 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, saranno acquisite al bilancio regionale le somme assegnate dallo Stato in applicazione del regolamento (C.E.E.) n. 270/79.

Tali somme saranno successivamente trasferite al C.I.F.D.A. - A.C.M. con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1983 viene determinato in L. 60.000.000.

Alla spesa per l'esercizio 1983 si provvede mediante:

a) la istituzione nello stato di previsione della spesa alla sezione 2.2.8 del cap. 872 con la denominazione: « Contributo a favore del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli Abruzzo-Campania-Molise » e con la dotazione alla competenza ed alla cassa di L. 60.000.000;

b) la riduzione, in termini di competenza e di cassa, di un pari importo dello stanziamento del cap. 851 del medesimo stato di previsione della spesa.

Per gli esercizi successivi la spesa e la relativa copertura finanziaria saranno determinate con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 2 luglio 1983

FANTINI

(*Omissis*).

(4643)

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. **24.**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 1° *agosto* 1983)

(*Omissis*).

(5055)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832420)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte *costituzionale*, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.